SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1360)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, CERVONE, SARTI e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1978

Istituzione del Servizio nazionale dello sport

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge intendiamo, istituendo il Servizio nazionale dello sport, razionalizzare un sistema fin qui affidato a norme antiquate o frammentarie.

Premessa.

Con esso, noi vogliamo riassumere e dare adeguato ed organico sbocco politico alle numerose iniziative legislative susseguitesi nel corso delle legislature precedenti e che mai riuscirono a convogliare la nostra attenzione verso quei concreti risultati, che pure erano e sono attesi dalla totalità degli ambienti dello sport italiano. Di qui, quella naturale diffidenza dei nostri concittadini, che amano e praticano lo sport a livello di attività agonistica e fisico-educativa, nonchè di mera attività ricreatoria; di qui, in egual modo, la diffidenza persino di coloro che sogliono qualificarsi come sportivi per una loro sincera, corale, vissuta partecipazione alle emozioni, che derivano da qualsiasi spettacolo agonistico, nutrita verso qualsivoglia iniziativa politica nei confronti dello sport in genere: iniziativa immediatamente sospettata di effetti contaminatori in direzione di un ambiente, le cui possibilità di sopravvivenza — particolarmente in una situazione difficile sul piano economico e sociale come quella che caratterizza il nostro Paese — sembrano dipendere essenzialmente dal suo essersi costituito e permanere come zona di rispetto nei riguardi di interessi di parte o anche a cure di governo, comunque rispetto ad interessi politici in senso proprio.

Questo atteggiamento appare, in linea di principio, ingiustificato: e sotto questo profilo ce ne sembra di testimonianza e di conforto la pubblicistica più recente di carattere sportivo, nell'ambito della quale si è voluto finalmente puntualizzare lo stato dei problemi domandandosi perchè mai « lo sport ha paura della politica », e comunque prospettandosi la necessità di arrivare finalmente ad instaurare « un dialogo da affrontare ». In questo senso, per esempio, sono da ricordare alcuni articoli del direttore Pa-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

lumbo sulla *Gazzetta dello Sport* del 20 aprile e del 12 dicembre dello scorso anno: mentre lo stesso Palumbo si interrogava, in altra occasione, sui « fermenti di proposte, di piani, di leggi intorno al mondo dello sport di cui vanno occupandosi in questi tempi partiti e sindacati: ognuno con il suo progetto, ognuno con interessi specifici da salvaguardare e da rappresentare nell'ambito della coralità dei fenomeni sportivi ». Tuttavia, è doloroso ammetterlo, non una sola concreta organica iniziativa sul piano legislativo è stata attuata dal Parlamento a favore di un rilancio, in particolare, delle attività sportive e ricreative prive di possibilità autonome di finanziamento perchè non sufficientemente sostenute dalla « partecipazione emotiva » popolare, e però sul piano sociale forse ancor più importanti di quelle, per gli effetti benefici che si ridondano attraverso la loro pratica sulla generalità delle famiglie e dei cittadini.

In Italia, si è operato in seno alla Commissione interni della Camera dei deputati, nella scorsa legislatura, una indagine conoscitiva dei risultati della quale ci siamo anche avvalsi nella compilazione del presente disegno di legge. In particolare, sulla base delle indicazioni espresse dall'Assemblea del Consiglio d'Europa con la raccomandazione n. 588 del 26 gennaio 1970, relativa allo sviluppo dello « Sport per tutti », nella quale significativamente si afferma il principio « dentro una società dominata sempre più dalla macchina, l'uomo ha bisogno per il suo equilibrio psicologico e fisiologico di un minimo di esercizio fisico » e si ripete l'invito ai governi membri della Comunità economica europea ad elaborare « misure immediate e di grande ampiezza, capaci di mettere lo sport, come attività socio-culturale, alla portata di gruppi sempre più vasti della popolazione », abbiamo avvertito l'esigenza di un intervento dello Stato atto a favorire l'intervento di quella struttura di base rappresentata dalle « società sportive, enti ed associazioni, che perseguono lo scopo, senza fine di lucro, dell'organizzazione dei mezzi e servizi per la partecipazione all'attività agonistico-sportiva dei propri associati ».

Ricordiamo come sia la stessa Costituzione italiana che affermando il principio della libertà di associazione unitamente a quello che « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività » offre i presupposti politici per una definizione normativa che favorisca e salvaguardi le finalità perseguite attraverso società, enti ed associazioni che hanno per scopo, anche in senso agonistico, l'organizzazione dell'attività sportiva.

Per questo, attraverso la istituzione del Servizio nazionale dello sport, ci permettiamo di ripresentare, completamente ridefinendolo, ristrutturandolo ed ampliandolo, il contenuto di una proposta di legge (per l'esattezza la n. 2753) della scorsa legislatura, con la quale si avvertiva soprattutto l'esigenza di varare « norme per il riconoscimento giuridico delle associazioni sportive ». Ci sia consentito, qui, di riproporvi questo brano della relazione introduttiva: « Una seria e realistica politica per lo sport, inteso come fatto di educazione, prima che come fenomeno agonistico, deve essere infatti ispirata ai princìpi di libertà e di pluralismo sociale che rappresenta il cardine del nostro ordinamento democratico, così come esso è enunciato dalla Costituzione.

Una legge sulle associazioni sportive prima di corrispondere quindi ad esigenze che provengono dal mondo dello sport, significa infatti la tutela di alcuni valori che sono propri della democrazia, di libertà e di giustizia, favorendo il consolidamento, attraverso l'intervento dello Stato, di un libero fenomeno associativo, frutto di autentico volontariato e di notevoli sacrifici personali e che in concreto rappresenta il tessuto più vivo della struttura organizzata dello sport nel nostro Paese.

D'altro canto, è la stessa maggiore autorità sportiva nazionale, il CONI, che con la pubblicazione del *Libro verde dello sport* ha sottolineato l'esigenza di una nuova strutturazione del mondo dello sport proponendo una distinzione nelle competenze fra chi deve occuparsi " dello sport agonistico o da competizione" e chi deve "amministrare lo sport inteso come educazione, formazione, divertimento, tempo libero". Tale distinzio-

ne investe la responsabilità della gestione del fenomeno sportivo, richiamando opportunamente lo Stato ad intervenire, attraverso i suoi organismi (anzitutto la scuola e gli enti locali), ed ha come suo presupposto l'esistenza di una struttura di base, costituita appunto dalle associazioni sportive, così come esse risultano definite dall'articolo 1 della legge proposta e che rappresentano le cellule fondamentali, gli elementi primi ed essenziali del fatto sociale a favore del quale si chiede maggiore e più adeguata tutela da parte di poteri pubblici ».

Quanto dicevamo allora, crediamo possa essere ripetuto con immutata validità ancora oggi. E d'altronde, ci conforta in questo proposito la constatazione di quanto è emerso in sede di svariati dibattiti, alcuni organizzati anche da partiti politici di recente e dagli stessi sindacati: nell'ambito di quei « fermenti » cui il giornalista Palumbo — si è visto — ha fatto riferimento, e che tanto significativamente « preoccupavano » la generalità di coloro che in vario modo gravano intorno all'ambiente dello sport.

Ciò di cui si è avvertita in modo particolare l'esigenza, come si è detto, è stato il bisogno di inquadrare unitariamente in un servizio nazionale quel complesso di organismi e di soggetti che gravitano oggi in modo spesso singolare e disordinato intorno al mondo dello sport, e che vanno dalle federazioni, agli enti di promozione, alle associazioni della natura più svariata.

Il presente disegno di legge è organizzato in nove titoli, che riguardano segnatamente: princìpi generali, istituzione del Consiglio nazionale dello sport, lo sport nella scuola, il Comitato olimpico nazionale italiano, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive, gli impianti sportivi, il credito sportivo e le norme di carattere finanziario.

Princìpi generali.

Nel titolo I, attraverso quattro articoli, si individuano rispettivamente:

1) la natura ed i caratteri dell'istituendo Servizio nazionale dello sport, caratterizzato come educazione fisico-sportiva, come agonismo e come attività motoria del tempo libero;

2) le finalità degli organismi che lo costituiscono (in primo luogo la scuola, poi il CONI, quindi gli enti di promozione sportiva ed infine le Regioni e gli enti locali territoriali);

3) le attribuzioni e le competenze delle Regioni e degli enti locali (per le quali si rimanda agli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977);

4) la funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato da espletarsi, con riferimento all'attività amministrativa delle Regioni, secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della legge n. 382 del 1975.

Consiglio nazionale dello sport e Segretariato generale dello sport.

Nel titolo II si provvede alla istituzione ed alla definizione degli organi centrali di indirizzo e di amministrazione dello sport: il Consiglio nazionale dello sport, il Segretariato generale dello sport e il Registro delle federazioni e degli enti di promozione.

Il Consiglio nazionale è l'organo di indirizzo e di programmazione dello sport in Italia.

Il criterio, che ha presieduto alla determinazione della sua composizione, è stato quello di assicurare la presenza dei rappresentanti di tutti gli enti ed organismi, che, comunque, esercitino funzioni ed attività attinenti allo sport, da un lato, quindi, i rappresentanti dei Ministeri la cui azione amministrativa direttamente o indirettamente investa lo sport; i rappresentanti delle Regioni, dei comuni e delle province, enti ai quali è demandato di concorrere e assicurare le condizioni che rendano a tutti i cittadini possibile la pratica dello sport in ogni sua espressione ed in particolare, la formazione dei piani per la costruzione e la gestione degli impianti sportivi e la loro realizzazione; dall'altro i rappresentanti degli organismi a cui è demandato l'esercizio

delle funzioni e delle attività sportive: la scuola, gli enti di promozione, il CONI.

Il numero dei rappresentanti non è fissato in base a valutazioni quantitative o qualitative degli enti o degli organismi rappresentati, ma in modo che nel consiglio possano essere portati tutti i contributi necessari per formare un quadro totale ed organico dello stato, delle necessità e degli indirizzi dello sport.

Ciò anche perchè il Consiglio nazionale non deve essere un organismo di compensazione di interessi, ma piuttosto uno strumento dello sviluppo completo dello sport, inteso quale interesse generale della società; sì che è sembrato logico prevedere inclusa anche una congrua rappresentanza dei sindacati e delle categorie imprenditoriali. Dalla sua definizione di organo di indirizzo e di programmazione sportiva, derivano le attribuzioni del Consiglio nazionale indicate dall'articolo 7. Esse sono funzioni di determinazioni degli obiettivi e delle loro priorità: la predisposizione del piano quinquennale (lettera *a*); funzioni di propulsione e di coordinamento: l'indicazione dei criteri e dei parametri per l'attribuzione delle somme iscritte nel fondo nazionale (lettera *c*), il coordinamento ai fini della predisposizione del piano delle attività degli enti e degli organismi operanti nello sport (lettera *d*) e la formulazione di pareri (lettera *e*); funzioni di verifica della congruità delle attività degli organismi operanti nel settore dello sport agli obiettivi del piano e della congruità dei mezzi impiegati: la verifica della conformità degli interventi degli enti e degli organismi operanti nel mondo dello sport (lettera *g*), l'accertamento dei requisiti degli enti di promozione per l'iscrizione nel registro delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva (lettera *f*), la espressione del parere sui bilanci del CONI e degli enti di promozione (lettere *h* ed *i*).

Notevole rilievo riteniamo che assuma la predisposizione della relazione annuale sullo stato di realizzazione del piano quinquennale, che deve essere trasmessa dal Presidente del Consiglio alle Camere, per consentire a queste un concreto e documentato svolgimento della funzione generale di controllo sull'attività dell'amministrazione e di armonizzazione dell'indirizzo politico-legislativo.

All'articolo 7 è prevista la costituzione nell'ambito del Consiglio nazionale di un comitato esecutivo per l'adempimento in caso di urgenza delle fnuzioni del Consiglio, come è per ogni organo collegiale di larga composizione.

L'istituzione del Segretariato generale risponde ad una esigenza istituzionale, oltre che funzionale.

Ad esso sono attribuite funzioni di concretizzazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e funzioni di amministrazione statale, che non possono essere svolte da organi collegiali di origine rappresentativa, sia per conflitti di interessi che potrebbero sorgere, sia per la natura della funzione imputabile allo Stato considerato entità giuridica disgiunta da altri soggetti portatori di interessi diversi o contrastanti.

La commistione nel Consiglio nazionale della funzione di indirizzo a contenuto generale con la funzione di amministrazione attiva, che è concretizzazione nel particolare dell'indirizzo generale, richiede nel titolare, al momento della emanazione dei singoli atti, procedimenti valutativi e decisioni individuali con relative assunzioni di responsabilità. Ove non si addivenisse alla creazione di strutture autonome amministrative, è facile prevedere confusione di ruoli, con la conseguenza che difficilmente sarebbe svolta compiutamente la funzione di amministrazione e di vigilanza.

Abbiamo ritenuto opportuno istituire il Consiglio nazionale e il Segretariato generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, perchè la funzione di indirizzo e di coordinamento attribuitale dalla Costituzione sono preminenti sull'azione amministrativa di ogni singolo dicastero in materia di sport. Soltanto nell'ambito di valutazioni generali ed organiche fondate sulla composizione di tutti gli interessi e le finalità proprie dello Stato, può aversi un indirizzo certo, non disgiunto dalle altre funzioni di controllo, cui lo Stato è chiamato. Il principio della gradualità degli interventi è fon-

damentale in uno Stato moderno; ma l'armonizzazione delle gradualità è realizzabile solo in una valutazione generale e organica. Per quanto attiene agli interventi dello Stato in materia di sport, essi vanno congiunti all'azione che svolge in materia di educazione scolastica, di tutela della sanità e di ogni altro intervento che assicura lo sviluppo della persona umana.

Lo sport nella scuola.

Nel titolo III, ci si pone, quindi, a definire il problema, da sempre difficile e travagliato, e pur tuttavia di enorme importanza e delicatezza, della collocazione dello sport nella scuola.

Il rapporto tra educazione fisico-sportiva e scuola o, meglio, il ruolo dell'educazione fisico-sportiva nella scuola è oggi universalmente riconosciuto come elemento fondamentale per una moderna formazione della personalità dell'allievo. Questo ruolo è quello, complementare ma importantissimo, di un contributo alla cura di talune anomalie o imperfezioni fisiche nonchè quello, di carattere generale, di un armonico sviluppo fisico non disgiunto da una equilibrata crescita morale; e quello, infine, forse secondario ma anche esso non trascurabile, di creare la condizione di base per lo svolgimento di attività di discipline sportive in forma agonistica. L'educazione fisico-sportiva è, in un termine, l'educazione e deve, quindi, contribuire a formare nel giovane determinati princìpi, oltre che addestrarlo all'esercizio puramente fisico. Si può notare che la stessa contestazione giovanile ha risparmiato l'educazione fisica dal rivolgimento generale con cui ha investito l'intero settore della scuola. Perchè realizzi i suoi obiettivi, l'educazione fisico-sportiva va impartita ad iniziare dall'età più precoce, contribuendo a fornire elementi che il cittadino futuro conserverà anche da adulto.

Piace qui ricordare quanto scriveva Aldo Moro, essendo allora Ministro degli esteri, nel 1971, dopo aver assistito alla conclusione della terza edizione dei Giochi della gioventù allo Stadio dei Marmi di Roma: « Ho assistito con vivissimo compiacimento alle ultime impegnative gare dei Giochi della gioventù ed allo splendido saggio finale. Desidero esprimere alle ginnaste ed ai ginnasti l'espressione del mio grande apprezzamento per quanto hanno fatto con tanto successo in occasione di questa manifestazione. Possiamo nutrire così le migliori speranze per lo sport italiano. È stata compiuta un'opera assai utile per la formazione morale dei giovani e per l'avvenire della nazione ». Quest'immagine di Moro, che trova conferma in numerose altre sue chiare affermazioni, ne rivela, accanto alla spiccata fiducia nei giovani, una profonda convinzione dell'utilità dello sport per la loro formazione morale prima che fisica, e la conseguente coscienza del ruolo che all'attività fisica deve essere riservato nelle scuole a qualsiasi livello.

Deve essere qui peraltro contestualmente riconosciuta anzitutto la responsabilità della scuola nel non aver fin qui saputo promuovere un'adeguata coscienza fisico-sportiva degli alunni, nonchè nelle carenze e nelle inadeguatezze mostrate sotto il profilo della formazione dei docenti del settore. Si può forse imputare a queste manchevolezze l'affermarsi, almeno in parte, di una errata mentalità sportiva che ha visto prosperare un fenomeno patologico qual è quello dell'incremento costante del divario tra una ridotta schiera di sportivi praticanti e una massa percentualmente elevatissima di cittadini il cui rapporto con lo sport si limita a manifestazioni di tifo, talvolta anche di qualità deteriore, e di esaltazione dei miti insensati. Si offre oggi l'occasione di utilizzare, al fine di contrastare le vistose carenze dell'insegnamento dell'educazione fisica, la ripristinata fiducia con cui, rispetto al recente passato, i giovani sembrano essere tornati a guardare all'istituzione della scuola. A questi fini vanno distinti, nell'ambito della scuola, da un lato una attività che è fatto scolastico essenziale e quindi generalizzato; dall'altro l'individuazione di veri talenti sportivi, di vocazione allo sport agonistico, possibile a patto che si predispongano, con l'attività diffusa, le premesse che consen-

tano ciò. Lungi dal porsi come obiettivo modelli per troppi versi non raggiungibili nell'ambito della società e della scuola italiana, il traguardo primo è nel potenziamento dell'attività fisico-sportiva e nell'accesso generalizzato alla stessa, in un ovvio coordinamento con le altre discipline essenziali.

Lo sviluppo dei ragazzi è misurato, in una società moderna, non soltanto in relazione alla loro maturazione culturale e spirituale, bensì anche nell'armonioso realizzarsi del corpo: che è fattore essenziale e non dissociabile dallo spirito per una formazione completa ed equilibrata. Così l'articolo 10 definisce qui l'attività fisico-sportiva quale parte integrante dell'educazione e della formazione degli allievi di ogni ordine e grado, nonchè strumento di sviluppo psico-fisico e di formazione culturale e sociale, in collegamento con i servizi medici e fisico-pedagogici operanti per la scuola. Affermato questo principio a garanzia del carattere generale e obbligatorio dell'insegnamento fisico, il successivo articolo 11 si preoccupa peraltro di articolare differenziandola, in relazione alle diverse età degli alunni, nei diversi livelli scolastici, l'attività medesima: dando ad essa il giusto carattere di gioco e di divertimento presportivo nella scuola elementare, quello di avviamento alla pratica sportiva vera e propria nella scuola media e, infine, quello di un perseguimento dell'attitudine allo sport agonistico e di un consolidamento della pratica sportiva nella scuola secondaria superiore.

Particolare importanza riveste il problema dell'associazionismo sportivo all'interno delle strutture scolastiche che con l'articolo 12 si vuole ora autonomo e libero, possibile nell'ambito di ciascuna scuola di ordine e grado e aperto a tutte le componenti della scuola, purchè ispirato al principio democratico della libera elezione da parte di ogni organismo degli organi responsabili. Quello del libero associazionismo si pone come uno dei punti fondamentali e qualificanti dell'intero provvedimento, derivando l'impegno dello Stato alla tutela ed al sostegno dello stesso dal riconoscimento del ruolo culturale, formativo e sociale della pratica fisico-sportiva, ne consegue la massima apertura anche nel settore della scuola: essendo la nascita di associazioni nell'ambito della scuola finalizzata all'organizzazione e alla pratica dell'attività agonistica degli allievi, ne deriva la facoltà alle stesse associazioni costituite nelle scuole di affiliarsi alle federazioni sportive nazionali, cui spetta la funzione di articolare l'attività agonistica nazionale nell'ambito delle rispettive competenze.

Il discorso dell'associazionismo sportivo all'interno della scuola diventa un fatto di particolare rilievo nel momento in cui, per la condizione di disagio sociale che attraversa profondamente il Paese, una trama associativa a livello giovanile la si ritrova ancora e solamente nel settore appunto dello sport. Unire a questo dato di fatto la forza coesiva della scuola, unitamente al carattere comunque educativo delle sue espressioni, non può non dare risultati di rilievo.

La partecipazione all'attività sportiva scolastica non esclude la possibilità di partecipare alle attività delle associazioni sportive affiliate alle federazioni ed agli enti di promozione: il principio della libertà di scelta e, in questo caso, di contemporanea partecipazione è salvaguardato dal disegno di legge.

Naturalmente un ruolo più vasto dello sport, nell'accezione più vasta del termine, all'interno della scuola è legato indissolubilmente all'esistenza e all'utilizzabilità di impianti igienico-sportivi sufficienti: e questo è un problema annoso la cui soluzione appare difficilmente conciliabile con le esigenze di una economia nella quale ci si trova carenti nella soddisfazione delle stesse necessità prioritarie della popolazione, e che, comunque, entra solo indirettamente in questo disegno di legge: l'articolo 13 del quale prevede che le somme previste dal piano nazionale annuale per la costruzione e la sistemazione degli impianti sportivi nelle scuole siano attribuite al Ministero della pubblica istruzione, al quale spetta di utilizzarle rispettando la loro specifica destinazione e con le procedure e le modalità indicate dalla legge n. 412 del 1975, recante norme sull'edilizia scolastica. Per quanto concerne invece le somme destinate dal piano alle attrezzature ed all'attività sportiva

scolastica, esse vanno direttamente ai provveditori agli studi, cui compete di distribuirle tra i consigli di circolo e di istituto.

Il disegno di legge non interviene, nè poteva farlo, in quelle che sono e restano le competenze del Ministero della pubblica istruzione per quanto concerne l'educazione fisico-sportiva quale materia di insegnamento; nè quelle competenze degli organi collegiali della scuola nei suoi vari ordini e gradi in ordine allo sviluppo delle attività fisico-sportive destinate agli allievi.

Infine, l'articolo 15 del disegno di legge prevede, quale significativa novità, forme di precedenza nell'assunzione nei ruoli di insegnamento di educazione fisica e incarico di istruttori nelle scuole sportive per gli atleti che abbiano praticato lo sport agonistico nelle sue massime espressioni, quali la partecipazione a giochi olimpici o a campionati mondiali, o, comunque, la presenza nelle rappresentative nazionali delle varie discipline con carattere di continuità per almeno due anni. La certificazione dei relativi titoli spetta al segretario generale del CONI, che ne è responsabile.

Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive nazionali.

Con il titolo IV si affronta il problema principe dello sport come attività agonistica, la cui promozione risulta naturalmente affidata al CONI.

La competizione è un fatto naturale dell'uomo. Fin dai primi anni di vita essa si manifesta chiaramente, sia pure in maniera diversa da un individuo all'altro.

Lo sport e l'attività sportiva convogliano questo senso di competizione attraverso regole ben precise, che possono non trovarsi in altri settori competitivi della vita, ma che nell'etica sportiva sono presenti e insuperabili.

È di moda in Italia — e solo in Italia — combattere e perseguitare lo sport agonistico o da competizione come se fosse una colpa o un delitto. Eppure l'opinione pubblica lo vuole e lo segue, interrompe magari lavoro ed affari per assistere alla TV a gare ad alto livello. I campionati del mondo di calcio di questi giorni ne sono la testimonianza più recente.

Quanto lo sport agonistico sia richiesto viene dimostrato anche dalla presenza nel nostro Paese di quattro quotidiani sportivi (siamo il solo al mondo a possederne tanti) e dall'attenzione che alle discipline sportive a livello nazionale e internazionale viene prestata anche dai giornali di informazione.

Non è un'invenzione che i mondiali di calcio in Argentina abbiano provocato un aumento enorme della tiratura dei quotidiani sportivi. E non è, sia ben chiaro, un fenomeno solo italiano: esso si ripete in tutti i Paesi che abbiano una squadra impegnata a Buenos Aires.

Si ripete troppo spesso l'espressione trita che lo sport da competizione sia riservato solo a pochi ricchi e fingendo di dimenticare che la maggior parte delle discipline sportive è praticata da gente semplice, disposta a fare enormi sacrifici per prepararsi e confrontarsi. Viene spontaneo chiedersi se siano dei privilegiati i lottatori, i canottieri, i pugili, i ginnasti, i rugbisti o gli stessi praticanti dell'atletica leggera, del nuoto, della pallanuoto, del calcio o del ciclismo.

Certo l'ideale sarebbe quello che da sempre si auspica, cioè avere un Paese amante dello sport, con una scuola che insegni lo sport insieme con le altre materie, incoraggiando i ragazzi a muoversi e a giocare. Tuttavia, lo sport agonistico non ha senso che non esista. Diciamo di più: certamente senza di esso nessun giovane potrebbe trovare quel divertimento e quello stimolo che lo portano adesso a scegliere questa o quella disciplina sportiva.

È costume dei sociologi moderni sostenere che in una gara sportiva sarebbe meglio non vi fosse nè vincitore nè vinto. Perchè le mortificazioni della sconfitta possono incidere per sempre nella vita e nel carattere di un ragazzo.

Ma chi ha praticato lo sport agonistico può testimoniare come questo concetto non risponda a nessuna realtà concreta. Al contrario, la sconfitta sportiva insegna a perdere nella vita senza troppi traumi e nello stesso tempo a vincere con assoluta umiltà.

Proprio perchè l'atleta che vince una volta sa bene che alle successive potrebbe perdere e si crea una forma mentale che difficilmente lo abbandonerà nella sua vita di uomo.

Lo sport agonistico aiuta a superare anche il moderno conflitto uomo-donna. La donna che pratica sport, infatti, si sentirà sempre allo stesso livello dell'uomo, e non perchè i risultati che riesce ad ottenere siano superiori a quelli maschili (ben precise ragioni fisiche e fisiologiche lo vietano), ma perchè le sue prestazioni hanno l'identico valore morale di quelle dell'uomo. La donna non desidererà mai nello sport battere se non un'altra donna, superarla e superarsi. E sa molto bene che la sua vittoria avrà la stessa importanza di quella dell'uomo. Facciamo un esempio: la Germania dell'Est ha raggiunto la fama di forza e di imbattibilità che tutto il mondo olimpico le riconosce, soprattutto per merito delle donne. Ma nel computo delle medaglie per nazioni che viene stilato alla fine dei Giochi non si fa alcuna distinzione se le vittorie sono maschili o femminili.

Quando si parla di sport agonistico si intende soprattutto bollare il professionismo: dimenticando volutamente che gli atleti professionisti sono una minima parte del movimento sportivo italiano; e dimenticando, soprattutto, che si tratta di individui che hanno scelto una carriera faticosa e brevissima, sottoponendosi a regole e sacrifici rigidissimi, e sacrificando a questa « professione » gli anni più spensierati della vita.

Buttare a mare o tentare di distruggere lo sport agonistico significherebbe annullare la libertà dell'uomo. L'agonismo infatti, è una libera scelta del cittadino — almeno in Italia e nei Paesi occidentali — e come tale non sarebbe nè giusto nè democratico vietarla o mortificarla.

È anche per questo che si è avvertita la necessità, in questa sede, di riconfermare nell'articolo 16 la natura giuridica e le funzioni del CONI, qualificandolo come ente pubblico dotato di autonomia organizzativa e amministrativa, con il compito di promuovere ed organizzare attività agonistiche, svolgendo la sua attività attraverso le federazioni sportive nazionali, da lui stesso riconosciute (federazioni delle quali si ribadisce, in questo modo, la natura di organi rispetto al CONI medesimo: in ossequio alla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione). Successivamente, con gli articoli dal 17 al 26 del capo I, si viene a disciplinare l'organizzazione centrale di questo ente, individuandone segnatamente gli organi: il Congresso olimpico nazionale, il Consiglio nazionale, la Giunta esecutiva, il presidente ed il segretario generale; e per ciascuno di essi delineandone la composizione e le relative attribuzioni, nonchè, tenuto conto della gratuità e della specializzazione delle cariche, le condizioni di eleggibilità e di rieleggibilità dei componenti; a completamento di uno schema organizzativo, si è introdotto poi il collegio dei revisori dei conti per il necessario riscontro sulla gestione dell'ente, l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi e la generale vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Crediamo che particolare attenzione debba porsi alla istituzione di un nuovo organo nell'ordinamento del CONI: il Congresso olimpico nazionale, che deve tenersi ogni quattro anni. I Giochi olimpici costituiscono il momento centrale dell'attività sportiva nazionale, non tanto per i risultati che si conseguono, quanto perchè rappresentano il momento di sintesi dell'attività svolta nel quadriennio dalle singole federazioni ed il punto di partenza per la futura attività. Una discussione nell'ambito del Consiglio nazionale comporta senz'altro risultati operativi importanti. Riteniamo, tuttavia, che un confronto non limitato ai presidenti di federazione ma aperto a delegati di base, rappresentanti di atleti in attività, di qualsiasi livello, anche il più basso (perchè lo sport non è solo conseguimento di *records*, è partecipazione e leale concorrenza) e di atleti campioni, anche se non più in attività, ma ancora carichi di esperienza agonistica e umana, possa rappresentare il vero momento di corale determinazione dell'indirizzo che lo sport agonistico deve attuare nel futuro quadriennio.

Abbiamo molto meditato sulla opportunità di affidare al Congresso olimpico nazionale anche l'elezione del presidente del CONI, quasi a significare anche visivamente il carattere democratico del sistema organizzativo dello sport agonistico: abbiamo, tuttavia, temuto che gli aspetti elettoralistici potessero turbare e sovrastare la definizione del programma quadriennale, che del Congresso deve costituire il contenuto sostanziale e primario. Del resto, l'elezione, affidata al Consiglio nazionale, del presidente, della Giunta e del segretario generale, non intacca il principio di democraticità, perchè i presidenti di federazioni, membri del Consiglio nazionale, sono espressione democratica delle singole federazioni, che in virtù delle norme previste da questo disegno di legge, debbono uniformare la propria organizzazione e la propria attività ai princìpi di democrazia interna, ove già questi non fossero concretamente vigenti. E le elezioni di secondo grado anche nel nostro ordinamento costituzionale rappresentano una regola di democrazia!

Nel capo II si è delineata, invece, l'organizzazione periferica dell'ente, individuandone i relativi organi nei consigli e nei comitati rispettivamente regionali e provinciali, e disciplinandone la composizione e la attribuzione (con particolare riguardo alla loro attività promozionale dello sport, e di consulenza nella stessa materia nei confronti delle Regioni e degli enti locali) negli articoli 27-31. Nel capo III, con un unico articolo 32, si è voluto dare base giuridica al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'ente.

Nel successivo capo IV si è provveduto a dare disciplina alle federazioni sportive nazionali, definendole « organismi attraverso i quali il CONI svolge la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la disciplina degli sport »: regolandone la costituzione e l'acquisto della personalità giuridica, insieme al riconoscimento della qualifica sportiva, con atto del Consiglio nazionale del CONI e con l'iscrizione nel pubblico registro istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio (articoli 33-37). Così si è voluto porre termine alle diatribe giudiziarie succedutesi in proposito via via negli anni, nello stesso tempo assicurando debitamente al CONI, in parallelo con quanto è previsto per il CIO rispetto alle federazioni internazionali da esso riconosciute, il necessario controllo di ammissibilità nell'ordinamento sportivo, anche sotto il profilo statutario, delle federazioni suddette.

La personalità giuridica estesa a tutte le federazioni e il richiamo ai princìpi di democrazia interna costituiscono le novità più rilevanti.

La personalità giuridica è necessaria per organismi ai quali si affida il controllo gestionale delle associazioni sportive e la responsabilità solidale verso terzi degli atti sottoposti a controllo (articolo 51); di qui anche la necessità dell'iscrizione al registro delle federazioni nazionali e degli enti di promozione.

Il richiamo ai princìpi di democrazia, invece, costituisce la garanzia di partecipazione, nell'ambito dello sport agonistico di tutti gli aderenti e praticanti, in modo che non possa mai capitare che un settore di rilievo sociale qual è quello sportivo venga strumentalizzato a fini particolaristici.

Le norme sul finanziamento del capo V (articoli 38 e 39) in parte anticipano quelle dell'ultimo titolo del presente disegno di legge (riferendole espressamente al CONI), ed in parte provvedono a completare l'inserimento nel nostro ordinamento dell'ente in questione: parificandolo agli effetti tributari, insieme alle sue federazioni, alle amministrazioni dello Stato, e ricomprendendolo tra gli enti indicati nell'articolo 1, secondo comma, della legge n. 70 del 1975, al fine di escluderlo, come già altri enti, in coerenza con il disegno normativo per esso adottato, dalla generale disciplina in materia di stato giuridico e di trattamento economico di attività e di fine servizio del relativo personale, dalle disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente in quella legge dettate.

Enti di promozione sportiva.

Distinti dalle federazioni, in quanto non si qualificano come organismi del CONI e nemmeno si prefiggono nel loro scopo il perseguimento di attività agonistiche, bensì semplicemente di attività « ricreative » oltretutto promosse nei più disparati settori sportivi (ciò che per le federazioni stesse non sarebbe concepibile: essendo ognuna caratterizzata da un settore specifico di attribuzione nel mondo dell'agonismo sportivo), sono poi gli enti di promozione sportiva disciplinati nel titolo V.

Si è visto come l'articolo 2, nell'individuazione dei soggetti preposti alla promozione ed allo sviluppo dello sport, attribuisca agli enti di promozione sportiva il compito del perseguimento della finalità cosiddetta « ricreativa » delle attività fisico-sportive.

Questo degli enti di promozione sportiva e del ruolo che essi assolvono nel settore sportivo per la capacità di collegamento con le grandi masse, di penetrazione e di promozione della pratica sportiva realmente socializzata è, anche per la carenza di apposita disciplina normativa, capitolo di particolare interesse: la natura degli enti di promozione essendo tale da consentire, assieme alla rinvigorita funzione della scuola come fattore di educazione sportiva, l'accesso allo sport anche da parte di quegli strati sociali che vengono a trovarsi per lunga tradizione lontani rispetto ad una partecipazione attiva.

Ma lo « sport sociale » propagandato dagli enti di promozione rischia di rimanere una formulazione vuota senza la puntuale individuazione dei connotati distintivi e dei requisiti per il necessario riconoscimento e per la conseguente contribuzione da parte dello Stato: a queste esigenze vuole provvedere il presente disegno di legge con gli articoli 40, 41, 42 e 43.

Era naturale che, per il tipo di organizzazione che si era dato lo sport nel nostro Paese, con l'affermarsi di un tessuto schiettamente e diffusamente democratico si facessero strada imperiosamente le istanze e le spinte del libero associazionismo sportivo. Di qui l'origine e lo sviluppo degli enti di promozione sportiva, che, sorti nell'immediato dopoguerra come organismi collaterali a determinate forze politiche, sono venuti ad assestarsi in uno spazio che chiedeva di essere occupato sempre più, a mano a mano che la domanda di pratica sportiva e di partecipazione andava costantemente aumentando. Si può dire che questo diffondersi dell'associazionismo sportivo sia il portato della diffusione della democrazia nel campo dello sport, venendo a premiare un'idea assai estesa di pluralismo associativo e partecipativo. Questi enti di promozione, ad onta della diversa origine per così dire politica, di fronte alla problematica posta dallo sport hanno operato con grandi convergenze se non con vero spirito unitario. Ciò deriva dal fatto che le varie organizzazioni hanno lavorato spesso insieme ai vari livelli, hanno insieme maturato i problemi, hanno imparato a non prendere in considerazione soltanto la difesa di spazi personali in senso corporativo.

Si ricorderà come, al termine della indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive dello sport in Italia condotta nella scorsa legislatura dalla Commissione interni della Camera, si chiedesse dagli esponenti dei maggiori enti di promozione sportiva l'approvazione da parte del Parlamento di una legge che stabilisse degli obiettivi e definisse con chiareza i ruoli delle varie entità che ruotano attorno al mondo dello sport. Perfettibile come tutti i disegni di legge, quello che qui viene illustrato ha ritenuto doveroso dare una risposta alle istanze provenienti dal mondo dell'associazionismo sportivo, in termini di garanzie come anche, per altro verso, di doveri di chiarezza. Così, delineata all'articolo 40 la fisionomia dell'ente di promozione sportiva, quale organizzazione avente per finalità la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive, ancorchè esercitate con modalità agonistiche, purchè praticate a titolo prevalentemente ricreativo e di utile impiego del tempo libero, se ne ricollega poi il riconoscimento all'esistenza di precisi requisiti (articolo 41): che vanno dalla personalità giuridica di diritto privato, all'assenza di fini di lucro, alla

facoltà di adesione e recesso in qualsiasi momento, al rispetto dei princìpi democratici nella vita interna dell'ente, a certi coefficienti di consistenza sul territorio nazionale. Questi requisiti qualitativi e quantitativi, lungi dall'essere riduttivi della libertà associativa, garantiscono corretti parametri di valutazione sul versante del necessario controllo da parte del Parlamento.

Alla verifica dell'esistenza e della costante sussistenza dei suddetti requisiti è legata l'attribuzione agli enti di promozione sportiva di quote delle somme disponibili nel fondo nazionale, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza organizzativa ed all'attività progettata ed effettivamente svolta. Come è stato accennato, gli enti di promozione possono, attraverso le società ad esse affiliate, svolgere attività agonistiche, nell'ambito e secondo le norme delle federazioni sportive nazionali.

Se pubblico risulta in modo assoluto il rilievo e la posizione che si sono voluti qui conferire nell'ordinamento alle federazioni ed agli enti promozionali suddetti, al di là della diversa sfera del loro operare, e se quindi di carattere pubblico risulta essere anche il rispettivo procedimento costitutivo (che si conclude con l'iscrizione nel registro tenuto dal Segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), privata è la collocazione invece delle associazioni sportive dalle medesime federazioni o enti costituite o promosse, e comunque ad essi affiliate. Tali associazioni sono disciplinate appunto nel titolo VI del presente disegno di legge, che si propone in questo modo di far loro acquistare personalità giuridica della quale normalmente oggi risultano esse prive: così da essere costrette, ai sensi della legislazione vigente, ad utilizzare il modello delle « associazioni non riconosciute » che presenta gravi inconvenienti, appunto collegati alla mancanza di personalità giuridica, e che sono principalmente:

1) non è possibile separare dalle responsabilità dell'associazione quella degli amministratori, i quali perciò rispondono illimitatamente, con il loro patrimonio, delle obbligazioni sociali;

2) non è possibile l'intestazione al nome dell'associazione di immobili o di altri beni iscritti in pubblici registri.

Attualmente le associazioni sportive per ottenere l'acquisto della personalità giuridica debbono far ricorso o alla procedura di riconoscimento da parte del Capo dello Stato (o dei prefetti) secondo le norme previste dal codice civile (articoli 12 e seguenti) oppure possono assumere una delle forme di società sempre disciplinate dal codice civile, e come imprese essere iscritte nel relativo registro presso il tribunale. Entrambe le soluzioni presentano inconvenienti: nel primo caso l'associazione è soggetta a controlli dei pubblici poteri che si aggiungono — qualora l'associazione sia affiliata ad una federazione sportiva o ad un ente di promozione sportiva — a quelli previsti dalle autorità sportive, con i quali possono anche trovarsi in conflitto, ed inoltre ogni acquisto immobiliare deve essere autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 17 del codice civile.

Nel secondo caso vi è soprattutto l'inconveniente, oltre quello dei tipi di controllo dell'autorità giudiziaria che possono aggiungersi a quelli delle autorità sportive, che la gestione della società è soggetta ad una disciplina di impresa, contenuta nel codice civile ed in altre leggi (come quelle sul fallimento, sulle imposte, ecc.), che mal si concilia con le esigenze di una associazione sportiva.

Partendo quindi dall'accettazione di un concetto dell'associazione sportiva in cui gli elementi essenziali sono rappresentati da una pluralità di soggetti, da un vincolo giuridico da essi stessi creato e che reciprocamente li unisce, da un patrimonio e, infine, da una natura non economica dello scopo perseguito (elemento questo che distingue essenzialmente l'associazione dalla società così come è previsto dal codice civile), il problema del riconoscimento giuridico delle associazioni sportive va ricercato al di fuori di normative che, come quelle previste dal codice civile negli articoli 12 e seguenti, è

fondato sul presupposto di una staticità dell'organizzazione che contrasta con i caratteri di dinamicità propri dell'associazione sportiva, e quindi si è già dimostrata, di fatto, non applicabile nell'ambito dello sport.

Con gli articoli 44 e seguenti, si provvede dunque a dare definizione di tali associazioni, come quelle che abbiano per oggetto esclusivo l'organizzazione di attività sportive senza alcuno scopo di lucro; se ne regola l'atto costitutivo e lo statuto, prevedendosene la redazione in forma di atto pubblico (davanti al notaio) ed il deposito a cura del notaio medesimo, una volta effettuata l'affiliazione alle federazioni sportive o ad uno degli enti di promozione sportiva, presso l'Ufficio del registro delle imprese: al fine della iscrizione dell'associazione nel registro in oggetto, con decreto del presidente del tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Gli effetti della iscrizione e dell'affiliazione, la costituzione ed il funzionamento degli organi sociali nonchè la previsione di trasferibilità di quote ed azioni di tali società sportive (con riferimento, per quanto compatibile con la presente legge, alle norme previste dal codice civile per le società per azioni e per le società cooperative a responsabilità limitata), la loro sottoposizione al controllo della federazione o dell'ente di promozione cui sono affiliate (i quali solo possono autorizzarne le delibere concernenti le operazioni di mutuo e l'acquisto di operazioni di beni immobili, e nell'ipotesi di autorizzazione rilasciata con negligenza sono fatti solidalmente responsabili con l'associazione, nel caso di conseguente insolvenza di questa), la tenuta dei libri sociali, l'esercizio sociale, il bilancio, la reggenza commissariale, la loro decadenza dallo stato giuridico per esse qui delineato e l'inserimento tra di esse delle associazioni sportive costituite o costituende le quali abbiano fino ad oggi perseguìto la propria attività secondo le norme usuali relative alle associazioni di persone, trovano la loro disciplina negli articoli dal 48 al 59.

L'aggravamento delle procedure per la costituzione delle società ed il loro riconoscimento sono necessaria conseguenza della loro immissione quali soggetti autonomi nell'ambito dell'ordinamento giuridico, oltre che sportivo. Le società costituiscono il nucleo fondamentale del sistema sportivo che evidentemente si fonda sul loro corretto funzionamento che richiede quindi garanzie certe e controlli efficaci.

Strutture.

Delineati gli aspetti istituzionali dell'attività sportiva nel nostro ordinamento, ed individuati quindi i compiti e le attribuzioni riferibili allo Stato, alle regioni, agli enti locali, alla scuola, nonchè ai soggetti tipici dell'ordinamento sportivo (CONI e federazioni, ma anche, d'ora in poi, enti di promozione sportiva e soprattutto le singole associazioni, che sono quelle che poi rendono possibile concretamente sul piano operativo lo svolgimento di attività sportiva sia a livello agonistico, sia a livello « ricreativo », sia a scopi ginnici e fisico-educativi), con i successivi titoli nel presente disegno di legge si cerca di delineare in modo coerente la rispettiva normativa di « struttura »: con riferimento, in modo particolare, sia alle infrastrutture edilizie ed agli impianti sportivi, sia ai necessari flussi creditizi che devono essere garantiti per l'attuazione delle infrastrutture.

Impianti sportivi.

Quanto alle infrastrutture, è notoria la gravissima carenza per il nostro paese, basti dire che il rapporto fra la superficie *pro capite* di impianti sportivi esistenti in Italia e quella di Paesi europei come la Gran Bretagna, l'URSS e la Svezia è inferiore ad un decimo.

In assoluto gli impianti esistenti, molti dei quali, peraltro, in precarie condizioni, rappresentano appena un decimo di quelli necessari allo svolgimento dell'attività esistente.

È evidente come una situazione di tal genere costituisca il maggior ostacolo allo sviluppo della pratica sportiva.

Negli altri paesi gli impianti sportivi rappresentano una parte non indifferente della spesa pubblica e sono stati varati da anni dei piani nazionali per il loro incremento.

In Germania, dal 1960 al 1975, 17 miliardi e 200 milioni di marchi (più di 7 mila miliardi di lire) sono stati investiti, nel quadro del cosiddetto « Piano d'oro », per la costruzione di impianti sportivi. Sono stati realizzati 29.300 campi sportivi, 15.029 palestre, 3.925 piscine (di cui 2.625 coperte) e 33.800 campi di giuoco per bambini. Inoltre nella Repubblica federale è stato realizzato un centro nazionale di allenamento per ciascuno degli sport olimpici.

Un solo *Länder* spende ogni anno per lo sport una cifra che è più del quadruplo di quella che il nostro Stato attualmente devolve allo sport. Nel Nordrhein-Westfalen il totale delle sovvenzioni per lo sport è stato nel 1975 di marchi 649.066.000 (pari a circa 265 miliardi di lire), di cui 292 milioni 650.000 marchi (pari a più di 119,5 miliardi di lire) per le infrastrutture sportive e 356.417.000 di marchi per la promozione generale dello sport. Nel suddetto *Länder* nel 1976 esistevano 1.634 piscine (di cui 473 coperte), 5.772 palestre e 5.954 campi sportivi. Nel solo periodo dal 1970 al 1976 si è registrato un incremento di 221 piscine coperte, di 1.412 palestre e 1.250 campi sportivi.

In Francia le varie « leggi-programma » hanno destinato allo sport cifre notevoli. Le sovvenzioni statali a fondo perduto coprono il 50 per cento della spesa necessaria per la costruzione degli impianti sportivi, mentre per quanto riguarda gli impianti sportivi scolastici, che per legge sono equiparati a quelli comunali, la sovvenzione statale è del 75 per cento.

Dal 1957 al 1976, in Francia, il numero degli stadi e dei campi sportivi è passato da 9.435 a 42.553, quello delle palestre da 1.465 a 11.407 e quello delle piscine da 537 a 2.537.

In Svezia (8 milioni di abitanti), una percentuale dal 3 al 5 per cento del bilancio dei comuni è destinato al tempo libero. Nel 1972 tale percentuale rappresentava una somma complessiva di un miliardo di corone (pari a 182 miliardi di lire) e gli investimenti per gli impianti sportivi registrano un incremento notevole di anno in anno.

In Belgio le spese di costruzione degli impianti sportivi sono a carico dei poteri locali e lo Stato interviene con sovvenzioni il cui importo è stato di 165,5 milioni di franchi nel 1974, 400 milioni di franchi nel 1975 e di 482,9 milioni di franchi nel 1976. Inoltre lo Stato ha impostato un programma per la realizzazione di un centro sportivo in ogni provincia e di centri regionali a carattere polivalente o specialistici per la preparazione e l'allenamento degli atleti di maggior valore, con una spesa nel 1974 di 152,5 milioni di franchi, nel 1975 di 211,4 milioni di franchi e nel 1976 di 214,1 milioni di franchi.

In Olanda (13,5 milioni di abitanti), il solo bilancio del Ministero della cultura e del tempo libero è stato nel 1977, per la parte riguardante lo sport, di 28.895.400 fiorini, con un aumento del 7,2 per cento rispetto all'esercizio precedente. Le sovvenzioni destinate alle infrastrutture sportive sono state per un importo di 11.993.000 fiorini.

Ma in Olanda altri Ministeri partecipano al finanziamento dello sport. Così, ad esempio, il Ministero degli affari sociali nel periodo 1972-1974 ha speso 156.400.000 fiorini (pari a circa 60 miliardi di lire) per infrastrutture sportive. Altre somme sono spese nel quadro della politica regionale e notevoli cifre sono impiegate dalle province e dai comuni. Questi ultimi spendono all'anno circa 500 milioni di fiorini (pari a circa 190 miliardi di lire) per lo sport, di cui il 90 per cento per infrastrutture sportive.

La Spagna ha predisposto fin dal 1969 un piano nazionale per la costruzione di impianti sportivi e in Cecoslovacchia è stato varato, già prima del 1960, un piano che prevede la costruzione di un campo di calcio, di una piscina e di una palestra per ogni 6.000 abitanti.

In Bulgaria (8 milioni di abitanti), attraverso un apposito programma, fino al 1972 erano stati realizzati 4.350 campi di calcio, 6.770 campi di pallavolo, 1.410 campi di pal-

lacanestro, 162 piste di atletica leggera, 15 piste per il ciclismo, 99 poligoni di tiro, 78 piscine. A questi impianti, nei soli anni 1973 e 1974, si sono aggiunti 9.106 impianti sportivi, di cui 3.808 nelle scuole, 2.307 nei quartieri delle città, 1.486 nei villaggi, 1.115 nelle imprese e 350 nei centri per il tempo libero.

Nel nostro paese, in assenza di un piano nazionale, gli interventi pubblici nel settore delle infrastrutture sportive sono stati realizzati:

dagli enti locali, che hanno potuto far ricorso al credito sportivo;

dal CONI il quale, finchè le disponibilità di bilancio glielo hanno consentito, ha realizzato, con una spesa di varie decine di miliardi, numerosi impianti sportivi di ogni tipo (quasi tutti ceduti ai comuni) e campi sportivi scolastici;

dall'Istituto per il credito sportivo, con finanziamenti agevolati agli enti locali;

dalle università;

dalla Cassa per il Mezzogiorno, nelle aree a particolare depressione economica nel quadro delle opere civili minori e, da ultimo, con il progetto speciale n. 27, i cui interventi sono per altro cessati a seguito della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 che ha escluso dall'intervento straordinario tale progetto non ritenendo sussistenti i requisiti della « natura interregionale » previsti dall'articolo 8 della legge n. 183 del 1976 per i progetti speciali;

dalle Regioni, a statuto speciale ed ordinario, che hanno attuato notevoli interventi per favorire l'incremento ed il miglioramento degli impianti sportivi.

La « Carta europea dello sport per tutti », approvata a Bruxelles il 20 marzo 1975 dalla Conferenza dei ministri europei responsabili dello sport, afferma tra l'altro:

« Ognuno ha il diritto di praticare lo sport » (articolo 1);

« La promozione dello sport, come importante fattore dello sviluppo umano, deve essere incoraggiata e sostenuta opportunamente dai fondi pubblici » (articolo 2);

« Dato che lo sviluppo della pratica sportiva dipende, tra l'altro, dal numero degli impianti disponibili, dalla loro varietà e dalle possibilità di accedervi, la pianificazione globale di questi impianti deve essere considerata come compito delle autorità pubbliche, deve tener conto delle necessità locali, regionali e nazionali, e deve attuare provvedimenti che assicurino l'impiego totale delle attrezzature esistenti e la realizzazione di nuove » (articolo 6).

Le disposizioni di cui al titolo VII del presente disegno di legge si ispirano ai princìpi suddetti e tengono in debito conto le funzioni della scuola, delle regioni e degli enti locali territoriali, alla luce della riforma della scuola, attuata dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e dei relativi decreti delegati, delle nuove norme sull'edilizia scolastica e del completamento dell'ordinamento regionale attuato con la legge 22 luglio 1975, numero 382.

Il principale aspetto della riforma della scuola è quello della nuova concezione della stessa come solida e permanente espressione comunitaria, innervata all'esistenza della comunità locale.

In questo quadro di scuola rinnovata, è giustamente prevista la fruibilità dei servizi sportivi della scuola anche da parte della comunità locale.

Gli impianti e le attrezzature sportive scolastiche, assolte le esigenze didattiche della scuola, devono essere messe a disposizione della comunità ed in particolare delle associazioni sportive.

L'altra importante riforma è avvenuta con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

L'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha attribuito alle regioni « la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici ».

Sempre a norma dell'articolo 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616, « per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI ».

L'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ha attribuito ai comuni, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive.

Da questa specifica attribuzione di competenza alle regioni a statuto ordinario ed ai comuni può scaturire una autentica svolta nel Paese ai fini della diffusione della pratica sportiva, perchè la promozione dell'attività sportiva significa il complesso delle azioni tendenti a creare le condizioni che assicurino a tutti i cittadini la possibilità di praticare le attività sportive, nelle diverse forme che derivano dalle finalità secondo le quali l'attività viene esplicata.

Molteplici sono i possibili interventi ai fini della promozione delle attività sportive, ma è indubbio che il più importante è quello concernente gli impianti sportivi.

Particolarmente grave è poi la situazione degli impianti sportivi nei quartieri dell'edilizia pubblica, come è stato anche denunciato dal « Libro bianco sui servizi sociali » pubblicato a suo tempo dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES).

La situazione non è migliorata a seguito della legge n. 865 del 1971, che ha previsto gli impianti sportivi di quartiere nelle opere di urbanizzazione secondaria e nelle opere di edilizia sociale.

Anzi la situazione si è andata sempre più aggravando, come è facilmente riscontrabile in ogni comunità locale nella quale siano stati effettuati o sono in corso interventi pubblici di edilizia residenziale.

Ci si rende conto del momento particolare che attraversa il Paese, il quale non è nelle condizioni di varare un piano nazionale di intervento con un impegno analogo a quello di altre nazioni.

Ma neppure si possono procrastinare delle misure urgenti, al fine di dare una risposta immediata e parziale al problema degli impianti sportivi.

A nulla varrebbe una riforma dello sport se non venisse concretamente affrontato il problema, dato che lo sviluppo della pratica sportiva è inscindibilmente connesso agli impianti sportivi.

Con questo disegno di legge si tende ai seguenti obiettivi:

a) favorire l'accesso dei cittadini agli impianti sportivi e la migliore utilizzazione degli impianti;

b) incremento e miglioramento degli impianti sportivi degli enti locali territoriali e adeguata manutenzione degli impianti medesimi;

c) realizzazione di impianti sportivi di quartiere nel quadro degli interventi pubblici di edilizia residenziale;

d) superamento delle difficoltà per la realizzazione di impianti sportivi derivanti da ostacoli di natura urbanistica.

L'obiettivo riguardante interventi integrativi per gli impianti e le attrezzature sportive scolastiche è stato affrontato nel titolo III (articolo 13).

Gli obiettivi vengono perseguìti nel rispetto delle competenze della regione e del comune.

Il comune, per la natura di ente territoriale a fini generali, per il fatto di essere a diretto contatto con la popolazione locale ed in grado di assumere la cura degli interessi generali della comunità che impersona, è il più idoneo ad assicurare la promozione dello sport. Esso conosce la situazione locale ed è pertanto in grado di creare i nuovi impianti e di migliorare quelli esistenti, nonchè di assicurare la manutenzione e la migliore utilizzazione degli stessi.

La regione, con una programmazione « partecipata », deve predisporre e fornire i mezzi e gli strumenti idonei ad assecondare l'opera del comune.

Pertanto, il presente disegno di legge prevede degli interventi in base ai quali:

a) le regioni vedono la loro competenza esprimersi nella programmazione e nella funzione legislativa;

b) gli enti locali territoriali sono chiamati a partecipare alla programmazione degli interventi e a curarne l'attuazione.

In attuazione dei princìpi sopra enunciati, il titolo VII si articola in due capitoli.

Il capo I reca le disposizioni generali per favorire l'accesso agli impianti sportivi.

L'articolo 60 stabilisce che gli impianti sportivi degli enti locali territoriali fanno parte del patrimonio indisponibile, con destinazione ed uso permanente per le attività sportive. Alle spese di manutenzione e di gestione provvedono gli enti locali, iscrivendo in bilancio le somme necessarie.

Lo stesso articolo dispone che l'uso degli impianti destinati all'esercizio sportivo deve essere aperto a tutti i cittadini e garantito a tutte le associazioni sportive.

Gli articoli 61 e 62 sono relativi all'uso da parte delle comunità locali degli impianti sportivi delle scuole e delle università.

In particolare, al fine di assicurare effettivamente la fruibilità degli impianti sportivi scolastici da parte della comunità locale, e in particolare delle associazioni sportive, l'articolo 61 dispone che gli oneri relativi alla manutenzione, alla custodia ed all'esercizio degli impianti siano a carico dell'Ente locale quali spese obbligatorie.

Il capo II concerne gli interventi per l'incremento e la manutenzione degli impianti sportivi.

L'articolo 63 prevede le forme di intervento dello Stato, mentre l'articolo 64 prevede l'assegnazione di fondi speciali alle regioni e alle province autonome per l'incremento e il miglioramento di impianti sportivi.

Al fine di favorire le zone depresse del Paese, la ripartizione dei fondi disponibili viene effettuata per il 50 per cento in relazione alla popolazione giovanile e per il 50 per cento in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* della popolazione.

Le regioni e le province autonome provvedono alla programmazione degli interventi e i comuni alla realizzazione delle opere.

L'articolo 65 prevede l'assegnazione di fondi speciali alle regioni e alle province autonome per la concessione di contributi ai comuni per la manutenzione degli impianti.

L'articolo 66 reca disposizioni in materia urbanistica allo scopo di facilitare la realizzazione degli impianti nei casi di individuazione di aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici e ad attrezzature di interesse sociale, ovvero nei casi di scelta di aree in Comuni i cui strumenti urbanistici non contengano l'indicazione di aree per impianti sportivi ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico.

Le disposizioni ricalcano il modello previsto dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, per le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica.

L'articolo 67 stabilisce che i programmi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata devono assicurare il contemporaneo finanziamento degli interventi di edilizia abitativa e degli impianti sportivi di quartiere al servizio degli insediamenti, destinando allo scopo una quota non inferiore al 3 per cento dell'importo dei programmi.

Viene sancito il principio del collegamento di tali impianti con le scuole e con le altre infrastrutture sociali e viene stabilito lo *standard* minimo di 5 metri quadrati per abitante.

Le regioni provvedono alla programmazione ed emanano le norme per l'attuazione degli interventi.

Credito sportivo.

Nel successivo titolo VIII, si viene a ridisciplinare poi la complessa materia del credito sportivo, materia sulla quale sarà bene dare in questa sede una più completa illustrazione, anche sotto il profilo storico nella normativa del settore.

Conclusosi il periodo bellico, il CONI, di fronte alla precaria situazione degli impianti sportivi, provvide fra l'altro ad attuare un sistema di finanziamento agli enti locali, a lieve tasso di interesse ed a lunga scadenza, per la realizzazione di nuovi impianti.

Nel 1948, da un accordo stipulato dal CONI con la Banca nazionale del lavoro, sorse una Commissione CONI-Bancoper che funzionò a tutto il 1952. Nel 1953, in base

ad una ulteriore convenzione del CONI con la Banca nazionale del lavoro, fu creata dalla Banca nazionale del lavoro una gestione speciale per il credito sportivo, che consentì il finanziamento di molte opere.

L'iniziativa conseguì in breve tempo risultati così positivi da spingere il legislatore alla costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, avvenuta con legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

L'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, ha maturato i suoi primi venti anni di attività. Sorto per mettere a disposizione degli enti pubblici in genere, e degli enti locali in particolare, finanziamenti agevolati per la costruzione di opere pubbliche destinate alla pratica sportiva, l'Istituto ha perseguito i migliori risultati.

Il positivo bilancio della sua attività, a tutto il 1977, è espresso nei seguenti dati sommari: sono stati concessi mutui per lire 130 miliardi e sono in atto o in via di definizione impegni con le regioni per lire 23 miliardi; le domande di mutuo in corso di esame ammontano a 90 miliardi; per cui il valore complessivo degli impegni assunti e di quelli prevedibili ammonta in totale a lire 243 miliardi, che è prossimo al massimo delle capacità operative dell'istituto.

Inoltre un organico ed efficace collegamento sportivo è stato stabilito mediante « convenzioni » tra l'Istituto per il credito sportivo, le regioni ed il CONI.

Con le convenzioni è stata sviluppata la collaborazione con le regioni e, soprattutto, è stata avviata nel Paese una nuova politica di intervento nel settore degli impianti sportivi. Infatti:

le regioni concedono agli enti locali provvidenze (contributi annui costanti sul capitale mutuato, contributi sugli interessi, contributi *una tantum*) per la costruzione e il miglioramento degli impianti sportivi;

l'Istituto per il credito sportivo concede agli enti locali mutui a tasso agevolato (basso tasso di interesse e contributi sugli interessi che riducono ulteriormente l'onere dei mutui a carico degli enti locali);

il CONI assicura alle regioni la propria consulenza e collaborazione ai fini della programmazione degli interventi e agli enti locali la consulenza tecnica per la scelta delle aree e per la progettazione degli impianti.

Le convenzioni con le regioni hanno provocato una domanda superiore ad ogni migliore previsione, per cui l'Istituto non è in grado di far fronte alle necessità degli enti locali.

Si deve rilevare che l'Istituto per il credito sportivo deve reperire la propria disponibilità di mezzi finanziari attraverso l'emissione di obbligazioni, il cui collocamento si presenta piuttosto difficoltoso per l'attuale scarsissima propensione dei risparmiatori verso titoli a reddito fisso a lunga scadenza, anche in presenza di rendimenti elevati, come è a tutti noto. Il tasso d'interesse attivo praticato dall'istituto è rapportato, naturalmente, al costo della emissione obbligazionaria.

L'agevolazione del finanziamento consiste in un contributo negli interessi che l'istituto assegna all'atto della concessione del mutuo; l'ammontare di tale contributo varia (dallo 0,50 al 4 per cento orientativamente) a seconda dell'importo del mutuo e della ubicazione dell'ente richiedente, in quanto si intendono favorire i piccoli e medi impianti e gli enti locali del Mezzogiorno e delle aree depresse del centro-nord.

Le disponibilità per l'erogazione del predetto contributo negli interessi provengono da un fondo speciale, previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, alimentato con una tangente dell'1 per cento dell'intero gettito lordo dei concorsi pronostici Totocalcio (prelevata sulla quota di spettanza del CONI) e con l'importo dei premi prescritti relativi ai concorsi medesimi. Le disponibilità del fondo sono insufficienti in relazione alla finalità di agevolare i mutui.

Le operazioni di mutuo sono garantite prevalentemente mediante la cessione di entrate che la legge consente agli enti locali di delegare, oppure, in caso di enti pubblici di altra natura, da garanzie mobiliari e immobiliari da stabilire di volta in volta.

Gli obiettivi in questo importante settore sono quelli di:

a) estendere il credito sportivo agli enti sportivi;

b) ampliare l'oggetto dei mutui;

c) aumentare la capacità operativa dell'istituto, per far fronte alle domande di finanziamento provenienti dalle regioni per la concessione di mutui agli enti locali, nonchè in relazione all'estensione del credito sportivo ad altri soggetti;

d) aumentare le disponibilità del fondo speciale contributi negli interessi, allo scopo di rendere agevolati i mutui;

e) favorire il ricorso al credito sportivo da parte degli enti locali.

Il primo obiettivo viene perseguìto con l'ammissione alle operazioni creditizie delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive provviste di personalità giuridica e di enti morali, cioè a tutte quelle organizzazioni ed enti che, senza fine di lucro, svolgono nel settore dello sport una qualificata presenza e, quindi, che abbiano la necessità e l'opportunità di costruire impianti sportivi. Sono previste, altresì, forme di associazione tra enti locali ed enti sportivi.

Il secondo obiettivo viene perseguìto con l'esplicita previsione delle operazioni creditizie anche per l'acquisto di immobili da destinare ad impianti sportivi, nonchè per la acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere.

Il terzo obiettivo viene perseguìto con l'aumento della capacità obbligazionaria, che viene elevata da venti a cinquanta volte.

La maggiore disponibilità di mezzi finanziari può essere realizzata inserendo le obbligazioni dell'istituto tra quelle utili per l'assolvimento degli obblighi di investimento in titoli da parte delle aziende di credito.

Se si tiene conto che dell'Istituto per il credito sportivo sono enti partecipanti, oltre al CONI, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e al consorzio di credito per le opere pubbliche, le sei banche di diritto pubblico (Banca nazionale del lavoro, Monte dei Paschi di Siena, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna), si può ben comprendere come il collocamento presso gli stessi enti partecipanti, oltre che presso gli altri istituti di credito, delle obbligazioni dell'istituto non costituirebbe un problema qualora tali titoli venissero qualificati nel senso predetto.

Il quarto obiettivo viene perseguito mediante la destinazione al « fondo speciale contributi interessi » di un'aliquota del 5 per cento del gettito complessivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici gestiti dal CONI e dall'UNIRE e dei premi dei medesimi concorsi colpiti da decadenza.

In tal modo viene anche posto rimedio ad una non felice formulazione del dettato legislativo della legge istitutiva dell'Istituto che ha causato la sopportazione da parte del CONI dell'onere relativo alla alimentazione del « fondo » con proventi spettanti al medesimo e in misura dell'1 per cento calcolato addirittura sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, compresa quindi anche la parte spettante allo Stato e quella destinata al monte premi. Appare giusto sgravare il CONI dell'onere relativo al credito sportivo e far sì che detto onere sia assunto dallo Stato.

Il quinto obiettivo viene perseguito con una migliore formulazione del dettato legislativo in ordine alle garanzie, soprattutto al fine di ammettere la garanzia sussidiaria della Regione agli enti locali carenti di cespiti delegabili.

Varie Regioni hanno opportunamente previsto, con apposito provvedimento legislativo, la fornitura della garanzia sussidiaria, ma tale forma di intervento è stata finora esclusa dall'organo di vigilanza dell'istituto, in base ad una restrittiva interpretazione della norma vigente della legge istitutiva dell'istituto medesimo.

Passando ad illustrare gli articoli di questo titolo bisogna osservare che essi si collegano, completandolo, a quelli del titolo precedente concernente gli impianti sportivi.

L'articolo 68 prevede l'estensione del credito sportivo agli enti sportivi e agli enti morali, ponendo, altresì, una migliore formulazione della normativa concernente le

garanzie, soprattutto al fine di ammettere la garanzia delle Regioni.

Lo stesso articolo prevede anche la riduzione della metà degli onorari notarili per gli atti e contratti relativi ai mutui.

L'articolo 69 eleva da venti a cinquanta volte la capacità obbligazionaria dell'Istituto e prevede l'inserimento delle obbligazioni dell'Istituto tra quelle utili per l'assolvimento degli obblighi di investimenti in titoli a reddito fisso da parte delle aziende di credito.

L'articolo 70 prevede la concessione di contributi sugli interessi dei mutui e l'alimentazione dell'apposito fondo speciale.

L'articolo 71 reca una migliore formulazione del dettato della legge istitutiva in ordine alla preferenza nella concessione dei mutui e dei contributi agli enti delle zone depresse.

L'articolo 72 estende le operazioni all'acquisto di immobili da destinare ad impianti sportivi e all'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere.

L'articolo 73 prevede forme di associazione tra enti locali territoriali ed enti sportivi per la costruzione di impianti sportivi.

L'articolo 74 trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni attualmente esercitate nei confronti dell'Istituto dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'articolo 75 è relativo alla modifica della norma concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Norme di carattere finanziario.

Nel titolo IX, tra le norme di carattere finanziario, viene prevista a coronamento del sistema, la costituzione del fondo nazionale dello sport: fondo da iscriversi con apposita voce nel bilancio dello Stato, e destinato al finanziamento sia dei fondi speciali assegnati alle Regioni ed alle province autonome per l'incremento ed il miglioramento degli impianti sportivi o per contributi agli enti locali territoriali che ne provvedono alla manutenzione, sia — in modo diretto — delle infrastrutture sportive scolastiche, sia degli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi del presente disegno di legge (a favore dei quali, anzi — e proprio a migliore garanzia del sostegno della loro attività — viene prevista una riserva di almeno il 5 per cento delle somme complessive stanziate nel fondo) (articolo 77).

Il principio che è a base del sistema di finanziamento è che tutto ciò che lo Stato ricava dallo sport ed in occasione dello sport debba ritornare allo sport. Sarebbe facile ricordare che l'Italia è l'unico Stato dove lo sport, attraverso il Totocalcio, non solo si autofinanzia, ma contribuisce concretamente alle entrate dell'erario statale. Nelle altre nazioni, invece, è lo Stato a finanziare completamente lo sport. Con il disegno di legge che noi avanziamo, come abbiamo detto, tendiamo essenzialmente all'incremento delle strutture necessarie per la diffusione generale dello sport, perchè esso per ogni cittadino, in qualsiasi zona residente, anche la più depressa, e di qualsiasi condizione sociale, è strumento di elevazione fisica e morale.

Appare altresì rilevante la previsione normativa formulata nell'articolo 78 di deducibilità dal reddito complessivo di imprenditori, di società e di enti degli oneri per la costruzione di impianti sportivi agli effetti dell'IRPEF e dell'IRPEG, « purchè gli impianti siano gestiti, senza alcuno scopo di lucro, da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori e siano aperti ai lavoratori medesimi e alle loro famiglie, nonchè alle associazioni sportive scolastiche o alle associazioni sportive dilettantistiche ».

Da ultimo, negli articoli dal 79 all'83, sono contemplate le necessarie norme finali e transitorie.

Onorevoli senatori, con il disegno di legge che abbiamo avuto l'onore di presentare, abbiamo cercato di razionalizzare gli aspetti istituzionali dell'attività sportiva intesa nel senso più largo e di definire gli strumenti necessari per creare le condizioni strutturali e ambientali per lo sviluppo generalizzato dello sport.

Crediamo che la definizione organica del problema dello sport debba essere considerata primaria al pari di quelle che affrontiamo per risolvere i problemi sociali più rilevanti e che direttamente investono la nostra quotidiana responsabilità di politici. Per questo riteniamo di dover concludere, ricordando quanto a proposito dei rapporti tra Stato e sport, il 10 dicembre 1974, sul giornale sportivo romano, *Corriere dello Sport*, uno studioso di questo problema dichiarava: « Qualcuno ha finanche detto che in una società, dove mancano gli ospedali, le scuole e le case, è assurdo pensare a spendere soldi per lo sport. Sarebbe facile rispondere che in questa società è assurdo anche pensare a favorire certi altri spettacoli, ma noi vorremmo soltanto osservare che dove vi sono i campi sportivi diminuiscono le degenze ospedaliere e che i campi sportivi sono una necessaria complementarietà della scuola e delle case. E dove vi è sport, vi è meno delinquenza. Bisogna che una buona volta i problemi di questa nostra società siano risolti in modo totale ed organico ».

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(*Servizio nazionale dello sport*)

La Repubblica riconosce e promuove lo sport come strumento di sviluppo della personalità dell'uomo e di tutela della sua salute.

A tal fine, è istituito il Servizio nazionale dello sport costituito dal complesso degli organismi e delle strutture, delle funzioni e delle attività destinate alla promozione ed all'esercizio dello sport come educazione fisico-sportiva, come agonismo e come attività motoria del tempo libero. Ad esso concorrono lo Stato, le Regioni, gli enti locali territoriali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), gli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi della presente legge.

Art. 2.

(*Finalità degli organismi costituenti il Servizio nazionale dello sport*)

Ai fini della promozione e dello sviluppo dello sport è compito specifico:

a) della scuola, perseguire le finalità educative e formative delle attività fisico-sportive;

b) del Comitato olimpico nazionale italiano, perseguire la finalità agonistica delle attività fisico-sportive;

c) degli enti di promozione sportiva, perseguire la finalità promozionale e ricreativa delle attività fisico-sportive;

d) delle Regioni e degli enti locali territoriali, concorrere ad assicurare le condizioni che rendano a tutti i cittadini possibile la pratica dello sport in ogni sua espressione.

Art. 3.

(*Attribuzioni e competenze delle Regioni e degli enti locali territoriali*)

Le Regioni e gli enti locali territoriali esercitano, nel quadro della presente legge, le attribuzioni e le competenze di cui agli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4.

(*Funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato*)

La funzione di indirizzo e di coordinamento della politica per la promozione dello sport spetta allo Stato. Nei confronti dell'attività amministrativa delle Regioni, esso la esercita secondo le modalità indicate nell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, previo parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 5.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLO SPORT E SEGRETARIATO GENERALE PER LO SPORT

Art. 5.

(*Consiglio nazionale*)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale dello sport, presieduto, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composto da:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, del turismo e spettacolo, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, delle finanze

e dei lavori pubblici, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

b) il capo dell'ispettorato per l'educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e speciale e, per la regione Trentino-Alto Adige, da un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano, designato dai rispettivi consigli;

d) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

e) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI);

f) un rappresentante designato dal Consiglio superiore di sanità tra i suoi membri;

g) sei rappresentanti designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione tra i suoi membri, di cui almeno uno tra i docenti di educazione fisica, anche se non membro del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

h) un rappresentante del Centro universitario sportivo italiano (CUSI);

i) il presidente del CONI e il segretario generale del CONI;

l) otto rappresentanti designati dal Consiglio nazionale del CONI;

m) sette rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva più rappresentativi su scala nazionale, riconosciuti ai sensi della presente legge;

n) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

o) tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative su scala nazionale;

p) il presidente dell'Istituto per il credito sportivo;

q) un esperto in impianti sportivi designato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il CONI.

Partecipano, inoltre, al Consiglio nazionale i membri italiani del Comitato internazionale olimpico.

I membri del Consiglio nazionale, designati ai sensi del precedente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica quattro anni. Essi non possono essere confermati per più di due volte consecutive ed, in caso di cessazione per dimissioni o per qualsiasi altra causa, sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

Il Consiglio è convocato dal presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi nonchè ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

È in facoltà del presidente far intervenire a ciascuna seduta del Consiglio, senza diritto di voto, non più di cinque esperti nelle materie in discussione.

Il Consiglio, entro tre mesi dal suo insediamento, predispone un progetto di regolamento per il proprio funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal personale del segretariato generale previsto dal successivo articolo 8.

Art. 6.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale dello sport esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, ispirandosi al criterio dell'armonizzazione territoriale e sociale dello sport, un programma quinquennale nazionale, nel quale sono indicati gli obiettivi da perseguire e la loro priorità anche in relazione alle risorse disponibili e nel quale è determinata la gradualità delle realizzazioni; il programma è sottoposto alla approvazione del Consiglio dei ministri, sentito il CIPE;

b) predispone, nell'ambito del programma quinquennale, un piano nazionale annuale nel quale sono recepiti gli obiettivi fissati e le risorse impegnate dai soggetti di cui all'articolo 2 ed è indicata la destinazione delle somme disponibili nel fondo nazionale;

c) definisce criteri e parametri obiettivi per l'attribuzione delle somme iscritte

nel fondo nazionale sia in relazione alle strutture ed attività sia in relazione agli enti ed organismi destinatari, proponendone la ripartizione al Presidente del Consiglio dei ministri;

d) coordina, ai fini della predisposizione del programma quinquennale e del piano annuale di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), le attività degli enti ed organismi indicati nell'articolo 2;

e) formula, anche su richiesta del Governo e delle Regioni, pareri sulle iniziative e sugli interventi comunque attinenti allo sport;

f) provvede, per gli enti di promozione sportiva, all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 41 ai fini dell'iscrizione nel registro indicato nell'articolo 9 della presente legge;

g) verifica la conformità al programma quinquennale degli interventi dei soggetti indicati nel precedente articolo 2, anche al fine della destinazione delle somme del fondo nazionale;

h) esprime parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo del CONI, ai fini della compatibilità con il piano annuale, di cui alla precedente lettera *b*);

i) esprime parere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti di promozione sportiva sia ai fini della compatibilità con il piano annuale, di cui alla precedente lettera *b*), sia ai fini dell'attribuzione del contributo, di cui al successivo articolo 42;

l) predispone una relazione annuale sullo stato di realizzazione del programma, di cui alla lettera *a*), che è trasmesso alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

(*Comitato esecutivo*)

Il Consiglio nazionale dello sport, con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente articolo 5, elegge nel suo seno

un Comitato esecutivo, presieduto dal presidente e composto da:

a) due tra i rappresentanti ministeriali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5;

b) uno tra i rappresentanti delle Regioni e delle province autonome;

c) uno tra i rappresentanti degli enti di promozione sportiva ed uno tra i rappresentanti di cui alle lettere *g*) e *h*) dell'articolo 5;

d) due tra i rappresentanti del CONI;

e) uno ciascuno tra i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori;

f) l'esperto in impianti sportivi, di cui alla lettera *q*) dell'articolo 5.

Il Comitato esecutivo adempie, in caso d'urgenza, alle funzioni del Consiglio, ad eccezione di quelle previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 6, dandone comunque notizia al Consiglio nella sua prima riunione e vigila sulla attuazione data ai programmi ed agli interventi ed iniziative deliberate dal Consiglio al quale riferisce semestralmente.

Art. 8.

(*Segretariato generale per lo sport*)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Segretariato generale per lo sport, con il compito di attuare i deliberati del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo e di svolgere l'attività amministrativa di vigilanza sul CONI e sugli enti di promozione sportiva, in conformità alla legge. Provvede, inoltre, alla tenuta del pubblico registro di iscrizione delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.

Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Al segretario generale sono attribuiti la posizione giuridica ed il trattamento economico previsti per i dirigenti generali di livello B.

Il segretario generale partecipa, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio

nazionale e del Comitato e sovraintende all'attività dei servizi del Segretariato generale.

L'organico del Segretariato generale è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Alla copertura dei posti in organico, che non può superare complessivamente le 50 unità con il limite di tre dirigenti, si provvede con utilizzazione del personale comandato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o con personale dei ruoli unici di impiegati ed operai istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presdente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Art. 9.

(Registro delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva)

Presso il Segretariato generale dello sport è istituito il pubblico registro delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, nel quale vengono iscritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e gli enti di promozione sportiva in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

TITOLO III

LO SPORT NELLA SCUOLA

Art. 10.

(Princìpi generali)

L'attività fisico-sportiva è parte integrante dell'educazione e della formazione degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado. Essa costituisce strumento di sviluppo psico-fisico e di formazione culturale e sociale e si svolge in collegamento con i servizi medici e psico-pedagogici a disposizione della scuola.

Art. 11.

(*Attività fisico-sportiva nei singoli gradi scolastici*)

L'attività fisico-sportiva si differenzia nei singoli gradi scolastici, in relazione all'età ed alla preparazione degli allievi:

a) nella scuola materna ed elementare è prevalentemente ludico-presportiva;

b) nella scuola media è di avviamento alla pratica sportiva;

c) nella scuola secondaria superiore è di consolidamento dell'abitudine all'esercizio sportivo come pratica dilettantistica e di assecondamento delle attitudini per l'esercizio dei vari sport.

Art. 12.

(*Associazioni sportive scolastiche*)

Nell'ambito di ciascuna scuola di ogni ordine e grado possono costituirsi associazioni per l'organizzazione e la pratica dell'attività agonistica scolastica degli allievi.

Le associazioni sportive scolastiche sono costituite dagli allievi, dagli insegnanti, dai genitori e dal personale non docente, i quali ne eleggono liberamente gli organi responsabili.

Gli allievi iscritti alle associazioni sportive scolastiche possono, altresì, iscriversi alle associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva.

Le associazioni sportive scolastiche possono affiliarsi alle Federazioni sportive nazionali.

Art. 13.

(*Impianti sportivi scolastici ed attrezzature*)

Le somme previste dal piano nazionale annuale di cui all'articolo 6, lettera *b*), per la costruzione, il completamento ed il miglioramento degli impianti sportivi scolastici sono devolute al Ministero della pubblica

istruzione, che le utilizza, nel rispetto della loro specifica destinazione, con le modalità e secondo le procedure indicate dalla legge 5 agosto 1975, n. 412.

Le somme destinate dal piano nazionale annuale di cui all'articolo 6, lettera *b*), alle attrezzature ed all'attività sportiva scolastica sono devolute direttamente ai provveditori agli studi, che le ripartiscono tra i consigli di circolo e di istituto, avuto riguardo ai programmi da questi predisposti e alla popolazione scolastica.

Art. 14.

(Competenze del Ministero della pubblica istruzione e degli organi collegiali della scuola)

Restano ferme:

a) le competenze del Ministero della pubblica istruzione per tutto ciò che attiene all'educazione fisico-sportiva in quanto materia di insegnamento;

b) le competenze degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e relativi decreti di attuazione, per quanto concerne lo sviluppo delle attività fisico-sportive destinate agli allievi.

Art. 15.

(Precedenza degli atleti nell'assunzione nei ruoli di insegnamento di educazione fisica e incarico di istruttori nelle scuole)

Gli atleti che abbiano partecipato ai giochi olimpici, ai campionati del mondo, o abbiano comunque fatto parte delle rappresentative nazionali continuativamente per almeno due anni e che siano in possesso dei titoli richiesti dalla legge per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole, sono, a domanda, assunti in ruolo con precedenza rispetto agli altri concorrenti.

Agli atleti di cui al precedente comma, sprovvisti dei titoli richiesti dalla legge per l'assunzione nel ruolo degli insegnanti di educazione fisica, può essere conferito, dal

Ministro della pubblica istruzione, l'incarico di dimostratore, preparatore, istruttore od allenatore presso i provveditorati agli studi che li utilizzano sulla base delle richieste degli organi collegiali anche per le esigenze delle associazioni sportive scolastiche.

La certificazione dei titoli sportivi, di cui ai commi precedenti, è effettuata dal segretario generale del CONI, che ne è responsabile.

TITOLO IV

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

(FEDERAZIONE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI)

Art. 16.

(Natura giuridica e funzioni del CONI)

L'organizzazione e la promozione delle attività agonistiche, che si svolgono secondo le norme emanate dal Comitato internazionale olimpico e dalle Federazioni sportive internazionali, sono affidate al CONI.

Il CONI è ente pubblico, dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente legge. Svolge la sua attività sportiva attraverso le Federazioni sportive nazionali, da esso riconosciute.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE CENTRALE DEL CONI

Art. 17.

(Organi del CONI)

Sono organi del Comitato olimpico nazionale italiano:

a) il Congresso olimpico nazionale;

b) il Consiglio nazionale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il presidente;

e) il segretario generale.

Art. 18.

(*Congresso olimpico nazionale*)

Il Congresso olimpico nazionale, è l'assemblea nazionale che delibera l'indirizzo generale dell'Ente nel futuro quadriennio.

Al Congresso olimpico nazionale partecipano i presidenti e i dieci delegati per ogni federazione sportiva riconosciuta dal CONI, di cui almeno un atleta ed un tecnico in attività, ed inoltre trenta delegati eletti dagli atleti che abbiano partecipato alle olimpiadi ed ai campionati del mondo o che siano stati inclusi continuativamente nelle rappresentative nazionali per almeno due anni. Partecipano, inoltre, i membri italiani del Comitato internazionale olimpico.

Il Congresso olimpico nazionale si riunisce entro sei mesi dalla chiusura dell'anno olimpico ed è convocato dal presidente del CONI, su deliberazione del Consiglio nazionale che ne fissa la data.

Art. 19.

(*Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale è composto:

a) dal presidente del CONI, che lo presiede;

b) dai presidenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI;

c) dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico;

d) dal segretario generale, che esercita anche le funzioni di segretario.

Quando il Consiglio nazionale tratta affari riguardanti il personale dipendente, alla riunione partecipano anche tre membri designati dalle tre organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative.

Art. 20.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale*)

Il Consiglio nazionale:

a) stabilisce il programma dell'ente per l'attuazione degli indirizzi generali delibe-

rati dal Congresso olimpico e attua le delibere del CIO;

b) elegge, tra i suoi membri, due vice presidenti;

c) elegge sei membri della Giunta esecutiva con voto limitato ai due terzi ed il segretario generale;

d) approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, e le relative variazioni, predisposti dalla Giunta esecutiva e che sono trasmessi entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) esamina la relazione trimestrale trasmessa dalla Giunta esecutiva;

f) su proposta della Giunta esecutiva, approva il regolamento organico sullo stato giuridico e sui ruoli organici del personale dipendente;

g) su proposta della Giunta esecutiva, delibera la nomina dei commissari straordinari alle Federazioni sportive nazionali, in caso di accertate gravi irregolarità di funzionamento e di gestione amministrativa, determinandone la durata;

h) delibera su ogni altro affare rimesso alla sua competenza dalla Giunta esecutiva;

i) approva la relazione annuale, predisposta dalla Giunta esecutiva, sull'attività svolta e sull'andamento della gestione dell'ente.

Art. 21.

(*Giunta esecutiva*)

La Giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente del CONI;

b) dai vice presidenti;

c) dai membri eletti dal Consiglio nazionale;

d) dai membri italiani del Comitato internazionale olimpico;

e) dal segretario generale, che esercita anche le funzioni di segretario.

Art. 22.

(*Attribuzioni della Giunta esecutiva*)

La Giunta esecutiva provvede:

a) all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente;

b) convoca il Consiglio nazionale almeno quattro volte l'anno;

c) redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, e le relative variazioni, e li propone all'esame ed all'approvazione del Consiglio nazionale; ratifica l'ipotesi di accordo con le organizzazioni sindacali in materia di trattamento economico del personale dipendente;

d) predispone il regolamento dei servizi e degli uffici ed il regolamento sullo stato giuridico e sui ruoli organici del personale dipendente;

e) sottopone all'approvazione del Consiglio nazionale il trattamento economico del presidente e del segretario generale, nonchè i gettoni di presenza spettanti ai membri della Giunta esecutiva;

f) delibera sulle azioni e sulle resistenze in giudizio del CONI;

g) delibera la nomina dei commissari straordinari agli organi periferici del CONI in caso di accertate gravi irregolarità di funzionamento o di gestione amministrativa;

h) delibera su tutto quanto non è espressamente attribuito alla competenza del Consiglio nazionale;

i) determina l'iscrizione e la partecipazione nominativa della squadra italiana ai giochi olimpici;

l) delibera in via di urgenza sugli affari di competenza del Consiglio nazionale, comunicandone la deliberazione, che deve essere ratificata dal Consiglio nazionale nella prima riunione.

Art. 23.

(*Il presidente*)

Il presidente è eletto dal Consiglio nazionale, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il Consiglio nazionale e la Giunta

esecutiva, espleta le funzioni ed i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, adotta le deliberazioni d'urgenza di cui alla lettera *f*) dell'articolo 22 e le sottopone alla ratifica della Giunta esecutiva nella prima riunione successiva.

Può essere eletto presidente del CONI, chiunque, per almeno un biennio, sia stato membro della Giunta esecutiva del CONI o sia stato membro di organi elettivi centrali o presidente regionale del CONI o delle federazioni riconosciute.

Art. 24.

(*Il segretario generale*)

Il segretario generale è eletto dal Consiglio nazionale.

Egli ha il compito di attuare le delibere del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva ed espleta le funzioni ed i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Dirige i servizi e gli uffici del CONI e ne risponde al presidente ed alla Giunta esecutiva.

Art. 25.

(*Rieleggibilità alla carica di presidente, di vice presidente, di membro della Giunta esecutiva e di segretario generale*)

Il presidente, i vice presidenti, i membri della Giunta esecutiva ed il segretario generale sono rieleggibili.

Art. 26.

(*Il collegio dei revisori dei conti*)

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, designati rispettivamente, due effettivi ed uno supplente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, un effettivo ed un supplente dal Ministero del tesoro.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

c) esamina i bilanci preventivi e consuntivi;

d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;

e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative all'attività di gioco;

f) al termine di ciascun esercizio finanziario presenta al Segretariato generale dello sport la relazione sulla gestione contabile del Comitato.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto i revisori dei conti e designa il presidente del collegio.

Il collegio assiste alle sedute del Consiglio nazionale ed alle riunioni della Giunta esecutiva.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 27.
(*Organi periferici del CONI*)

Sono organi periferici del CONI:

a) il consiglio regionale ed il comitato regionale;

b) il consiglio provinciali ed il comitato provinciale.

Art. 28.
(*Composizione del consiglio regionale e del consiglio provinciale*)

Il consiglio regionale è composto:

a) dai presidenti dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali rappre-

sentate nel Consiglio nazionale del CONI ed operanti nella Regione;

b) dal presidente del comitato regionale del CONI;

c) dai presidenti dei comitati provinciali del CONI.

Il consiglio regionale elegge, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente.

Intervengono alle riunioni, senza diritto di voto, i membri del comitato regionale.

Il consiglio provinciale è composto dai presidenti dei comitati provinciali delle federazioni sportive nazionali rappresentate nel Consiglio nazionale del CONI ed operanti nella provincia, che eleggono, nel loro seno il presidente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Intervengono alle riunioni senza diritto di voto i membri del comitato provinciale.

Art. 29.

(*Attribuzioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale*)

Il consiglio regionale ed il consiglio provinciale esprimono, in conformità del programma generale fissato dal Consiglio nazionale, l'indirizzo dell'attività sportiva del CONI nell'ambito territoriale di propria competenza.

I presidenti dei comitati regionali delle federazioni sportive nazionali di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 28, e i presidenti dei comitati provinciali delle federazioni sportive nazionali di cui al quarto comma dell'articolo 28:

a) eleggono, rispettivamente, il presidente del comitato regionale ed il presidente del comitato provinciale con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

b) eleggono rispettivamente, tre membri del comitato regionale e tre membri del comitato provinciale.

Art. 30.

(Composizione del comitato regionale e del comitato provinciale)

Il comitato regionale ed il comitato provinciale sono composti:

a) dal presidente, eletto a norma del precedente articolo 29;

b) da tre membri eletti a norma del precedente articolo 29;

c) da tre membri, di cui uno esperto in materia di impianti sportivi, nominati dalla Giunta esecutiva del CONI.

Il comitato elegge nel suo seno un vice presidente.

La carica di presidente del comitato regionale e di presidente del comitato provinciale è incompatibile con altre cariche sportive.

Art. 31.

(Attribuzioni del comitato regionale e del comitato provinciale)

I comitati regionali e provinciali, in conformità dell'indirizzo indicato dai rispettivi consigli e dalle direttive fissate dagli organi centrali del CONI, nell'ambito territoriale di competenza:

a) rappresentano il CONI ai fini sportivi;

b) mantengono i rapporti con gli enti locali e con ogni altro ente ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività sportive;

c) coordinano le attività e le iniziative degli organi periferici delle federazioni sportive nazionali;

d) esprimono pareri in tutti i casi previsti da leggi dello Stato e delle Regioni;

e) svolgono ogni altro compito previsto dalle norme del CONI demandatogli dagli organi centrali.

I requisiti per la nomina dei presidenti e dei membri dei comitati regionali e provinciali del CONI, le norme sul funziona-

mento, sul controllo e l'amministrazione straordinaria degli organi periferici sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale del CONI, su proposta della Giunta esecutiva.

CAPO III

PERSONALE DIPENDENTE DAL CONI

Art. 32.

(Stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dal CONI)

Lo stato giuridico, il trattamento economico e gli orari di lavoro del personale dipendente dal CONI devono essere determinati con particolare riguardo alle esigenze derivanti dalla natura dell'attività sportiva svolta dall'Ente e dai suoi organi.

Il trattamento economico del personale dipendente, ivi compresi la determinazione delle classi di stipendio e gli scatti di anzianità, è stabilito sulla base di accordi triennali formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

L'ipotesi di accordo raggiunta tra la delegazione dell'Ente, nominata dalla Giunta esecutiva e dalle organizzazioni sindacali, è sottoposta alla ratifica da parte della Giunta esecutiva.

L'accordo ratificato è trasmesso a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Segretariato generale per lo sport ed al Ministero del tesoro, con le eventuali osservazioni delle organizzazioni sindacali dissenzienti.

Entro trenta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, approva l'ipotesi di accordo o nega l'approvazione.

Il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, i diritti, i doveri e la responsabilità e i procedimenti disciplinari, che costituiscono lo stato giuridico del personale, sono disciplinati dal regolamento organico, approvato dal Consiglio nazionale su proposta della Giunta

esecutiva, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Le delibere con cui l'Ente adotta o modifica il regolamento organico, definisce o modifica la consistenza organica di ciascun ruolo o di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici, sono trasmesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Segretariato generale dello sport ed al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese di personale.

Entro novanta giorni dalla data in cui la delibera risulta pervenuta, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, l'approva o la restituisce all'Ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme, che si ritengono violate anche con riferimenti ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente del collegio dei revisori dei conti.

Trascorso il termine di novanta giorni, la delibera non restituita, diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'Ente, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

CAPO IV

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art. 33.

(Definizione e costituzione)

Le Federazioni sportive nazionali sono gli organismi che svolgono la promozione, la riorganizzazione, lo sviluppo e la disciplina degli sport a prevalente indirizzo agonistico.

Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad

esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e con i princìpi di democrazia interna.

Le Federazioni sportive nazionali acquistano la personalità giuridica privata per atto pubblico ed il riconoscimento della qualifica sportiva con atto del Consiglio nazionale del CONI e con l'iscrizione nel pubblico registro delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva istituito presso il Segretariato generale per lo sport della Presidenza del Consiglio.

Art. 34.

(*Acquisto della personalità giuridica*)

L'atto pubblico deve contenere l'atto costitutivo con l'indicazione delle società e degli organismi costituenti la federazione; la denominazione e la sede della stessa; l'oggetto in relazione all'articolo 33 della presente legge; le condizioni per l'ammissione delle società sportive, per l'eventuale loro recesso e per la loro esclusione; ed il relativo statuto recante le norme sulla organizzazione ed il funzionamento della federazione conformi ai princìpi di democrazia e a quelli contenuti nella presente legge.

Art. 35.

(*Norme statutarie e regolamentari*)

Le norme statutarie delle Federazioni sportive nazionali devono ispirarsi a criteri di autonomia tecnica, organizzativa, patrimoniale e di gestione con i limiti della vigilanza del Comitato olimpico nazionale italiano che esercita nei loro confronti anche funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Le Federazioni, che controllano anche una attività sportiva professionistica, devono inserire nello statuto i criteri per la distinzione di tale attività da quella dilettantistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

Lo statuto è approvato dall'assemblea delle società sportive affiliate, alla quale partecipa un membro della Giunta esecutiva del

CONI, da questa delegato, il quale esprime il parere di compatibilità delle norme statutarie con i princìpi dell'ordinamento sportivo.

I regolamenti, contenenti norme amministrative e attinenti al funzionamento delle Federazioni, sono deliberati dal competente organo federale e sono approvati dal Consiglio nazionale del CONI.

Alle Federazioni sportive nazionali spetta in via esclusiva la regolamentazione tecnica sull'esercizio del proprio sport e la rappresentanza nell'ambito internazionale.

Art. 36.

(*Riconoscimento da parte del CONI*)

Il riconoscimento delle Federazioni sportive nazionali e la loro esclusione è disposta con deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dai suoi componenti con diritto a voto, dal Consiglio nazionale del CONI, al quale le Federazioni trasmettono domanda di adesione entro dieci giorni dal decreto del tribunale con cui si ordina l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il CONI non può riconoscere più di una Federazione per ciascuno sport. Può riconoscere, tuttavia, federazioni che svolgono attività agonistica per sport non riconosciuti dal Comitato olimpico internazionale.

Art. 37.

(*Iscrizione nel registro delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva*)

Entro dieci giorni dalla deliberazione del proprio Consiglio nazionale, il CONI trasmette la dichiarazione di riconoscimento con allegato l'atto costitutivo e lo statuto della Federazione al Segretariato generale dello sport.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la conformità dell'atto costitutivo e dello statuto ai princìpi contenuti nella presente legge, iscrive con proprio decreto la Federazione sportiva nazionale nel registro delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.

CAPO V

FINANZIAMENTO E VARIE

Art. 38.

(Finanziamento)

Il CONI provvede al conseguimento dei suoi fini con le entrate derivanti dai concorsi pronostici, le cui gestioni sono ad esso riservate, e con altri eventuali contributi dello Stato e di altri enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati e con i ricavati delle manifestazioni sportive.

Art. 39.

(Inserimento del CONI tra gli enti indicati nell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70)

Il CONI è compreso tra gli enti indicati nell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Agli effetti tributari, il CONI e le sue Federazioni sono parificati alle amministrazioni dello Stato.

TITOLO V

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 40.

(Definizione degli enti di promozione sportiva)

Sono definiti enti di promozione sportiva, ai fini dell'articolo 2 della presente legge, gli enti e le associazioni che abbiano per oggetto la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive, ancorchè esercitate con modalità competitive, praticate a titolo essenzialmente ricreativo e di impiego del tempo libero.

Art. 41.

(*Requisiti per il riconoscimento*)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio nazionale dello sport, ai fini della presente legge, possono essere riconosciuti come enti di promozione sportiva ed essere iscritti nel registro di cui all'articolo 9, gli enti e le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) personalità giuridica di diritto privato;

b) assenza di fini di lucro;

c) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso dalla stessa da parte degli associati;

d) rispetto dei princìpi democratici nell'ordinamento interno, nella finalità e nello svolgimento delle attività; elettività delle cariche sociali e riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti gli associati;

e) presenza organizzata nel territorio nazionale in almeno quindici Regioni, con almeno mille società o associazioni o circoli sportivi affiliati e centomila iscritti.

Nel caso l'ente di promozione sportiva perda anche uno solo dei requisiti indicati nelle lettere precedenti, con lo stesso procedimento indicato nel primo comma del presente articolo, viene cancellato dal registro delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.

Art. 42.

(*Attribuzione delle somme stanziate nel Fondo nazionale*)

Gli enti di promozione sportiva, per il raggiungimento delle proprie finalità e degli obiettivi stabiliti dal programma quinquennale, partecipano all'attribuzione delle somme disponibili nel Fondo nazionale, in misura proporzionale alla loro consistenza organizzativa ed all'attività svolta e programmata.

Art. 47.

(*Deposito dell'atto costitutivo ed iscrizione dell'associazione*)

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo insieme al certificato di affiliazione di cui all'articolo precedente entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla presente legge e sentito il pubblico ministero, ordina la iscrizione dell'associazione nel registro.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti la corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione. Gli atti di costituzione, di deposito e di iscrizione sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi natura e specie.

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere pubblicati per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui l'associazione ha sede.

Art. 48.

(*Effetti dell'iscrizione e dell'affiliazione*)

Con l'iscrizione nel registro e l'affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva, l'associazione sportiva acquista la personalità giuridica e la piena capacità.

Essa può stare in giudizio, acquistare a titolo gratuito od oneroso, contrarre mutui, possedere ed amministrare:

1) i conferimenti dei soci;

2) gli incassi ed i proventi delle manifestazioni sportive;

3) i locali destinati alla sede sociale;

4) gli impianti destinati all'esercizio della pratica sportiva;

5) gli immobili necessari all'adempimento del fine sociale sportivo;

6) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici e privati;

7) i lasciti e le donazioni;

8) i beni patrimoniali e mobiliari.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto l'associazione sportiva con il suo patrimonio.

Art. 49.

(Costituzione e funzionamento degli organi sociali - Trasferibilità di quote ed azioni)

Alle società sportive sono applicabili, in quanto compatibili con la presente legge, le norme previste dal codice civile per le società per azioni e per le società cooperative a responsabilità limitata.

Si applica, altresì, per la trasferibilità delle quote e delle azioni, l'articolo 2523 del codice civile.

Art. 50.

(Deposito presso la Federazione o l'ente di promozione sportiva degli atti costitutivi)

Le associazioni sportive, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dal precedente articolo 47, devono presentare alla Federazione sportiva o all'ente di promozione sportiva, il certificato di iscrizione, il testo definitivo dell'atto costitutivo e dello statuto.

Le associazioni devono dare comunicazione, entro venti giorni, di ogni variazione dello statuto degli amministratori e dei revisori dei conti.

Art. 51.

(Norme sul controllo e sulla responsabilità della Federazione e dell'ente di promozione sportiva)

Le associazioni sportive sono sottoposte alle autorizzazioni ed ai controlli sulla gestione da parte delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva, cui sono affiliate.

Sono soggette ad autorizzazioni le deliberazioni concernenti le operazioni di mutuo e l'acquisto o la vendita di beni immobili.

Nel caso in cui l'insolvenza delle associazioni sportive sia conseguente ad atti autorizzati con negligenza dalla Federazione o dall'ente di promozione sportiva, questi sono solidalmente responsabili con l'associazione.

Nel caso di associazione affiliata a più Federazioni le autorizzazioni ed i controlli sono effettuati dalla Federazione competente per l'attività cui l'atto di gestione si riferisce.

Art. 52.

(*Libri sociali obbligatori*)

L'associazione sportiva deve tenere i seguenti libri obbligatori:

1) il libro giornale, con indicazione di tutte le operazioni economiche;

2) il libro degli inventari;

3) il libro dei soci, nel quale devono essere indicate tutte le modifiche relative ai soci stessi;

4) il libro dei verbali delle assemblee;

5) i libri dei verbali di tutti gli organi sociali e collegiali.

I libri devono annualmente essere vidimati gratuitamente dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

Art. 53.

(*Esercizio sociale*)

Lo statuto stabilisce le date di inizio e di termine dell'esercizio sociale.

L'esercizio sociale comprende le operazioni, che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 54.

(*Bilancio*)

Lo statuto stabilisce la data entro cui deve essere approvato il bilancio di previsione, comunque prima che inizi l'esercizio sociale.

Gli amministratori devono redigere il bilancio con chiarezza e precisione.

Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Il bilancio di previsione è trasmesso entro dieci giorni dalla sua approvazione alla Federazione o all'ente di promozione sportiva, cui l'associazione è affiliata.

La Federazione o l'ente di promozione sportiva esamina la regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri eventuali rilievi all'associazione per le controdeduzioni, apporta al bilancio le relative modificazioni e concede il visto di regolarità.

Avverso le decisioni della Federazione o dell'ente di promozione sportiva è ammesso ricorso rispettivamente alla Giunta esecutiva del CONI o al Segretariato generale dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che si pronunciano entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Al bilancio deve essere allegato il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Art. 55.

(*Commissario*)

In caso di irregolare funzionamento delle associazioni sportive la Federazione sportiva competente o l'ente di promozione sportiva, può nominare un commissario determinandone i poteri e la durata.

La Federazione o l'ente di promozione sportiva, ove sopravvengano gravi circostanze può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione dell'Associazione e la nomina di un liquidatore.

Le associazioni sportive si sciolgono per le cause indicate dall'articolo 2448 del codice civile, nonchè per esclusione dalla Federazione o dall'ente di promozione di appartenenza.

I beni e gli eventuali residui attivi di gestione delle associazioni sciolte a norma del comma precedente sono attribuiti alla

Federazione o all'ente di promozione sportiva di appartenenza che li destina allo sviluppo dello sport di competenza.

Art. 56.

(*Decadenza*)

La cessazione dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la decadenza dei relativi benefici. Sono nulli tutti gli atti compiuti al fine di effettuare un'attività diversa da quella sportiva, di mascherare o nascondere fini o scopi estranei a quelli indicati nell'articolo 44.

Tali atti producono la decadenza dai benefici della presente legge, che è pronunciata per decreto del tribunale competente, sentito il pubblico ministero.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti la corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 57.

(*Associazioni sportive non riconosciute*)

Le associazioni sportive che non intendano costituirsi secondo le norme della presente legge, perseguono la propria attività secondo le norme usuali relative alle associazioni di persone e secondo le norme delle Federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva.

Le associazioni di cui al comma precedente cessano di essere affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, con perdita di ogni diritto nei confronti di questi, per inattività assoluta durante un intero anno sportivo.

Art. 58.

(*Trasformazione di associazioni*)

Per le associazioni sportive comunque costituite, la trasformazione avviene mediante adeguamento delle norme statutarie ai requisiti indicati nella presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 59.

(*Disposizioni fiscali*)

Alle associazioni sportive si applicano le disposizioni dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relative agli enti non commerciali di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Non può essere presunto il diritto agli interessi previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le somme versate dai soci all'associazione a titolo diverso dal contributo o dalla quota associativa.

Si applicano, comunque, in quanto compatibili con le disposizioni in materia di imposte sugli spettacoli sportivi, le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Gli atti ed i contratti relativi all'acquisizione, all'alienazione ed alla permuta di beni immobili relativi all'attività sportiva, nonchè gli atti ed i contratti posti in essere per la riparazione, l'ammodernamento, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento di impianti sportivi sono soggetti ad imposta fissa di registro.

L'imposta sul valore aggiunto, se dovuta per gli atti e i contratti di cui al comma precedente, ivi compresi gli appalti di costruzione e di ricostruzione, è stabilita nella misura del 2 per cento.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di attrezzature e materiali sportivi.

TITOLO VII

IMPIANTI SPORTIVI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI PER FAVORIRE L'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 60.

(*Impianti sportivi degli enti territoriali*)

Gli impianti sportivi degli enti locali territoriali fanno parte del patrimonio indispo-

nibile dei medesimi, con destinazione ed uso permanente per le attività sportive.

Gli enti locali territoriali devono provvedere alle spese di manutenzione e di gestione degli impianti sportivi, iscrivendo in bilancio le somme necessarie.

L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le associazioni sportive, ivi comprese quelle scolastiche.

Per impianto sportivo di esercizio si intende l'impianto non destinato normalmente a spettacolo sportivo.

La gestione degli impianti sportivi può essere affidata dagli enti locali territoriali ad associazioni sportive in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi.

Art. 61.

(*Impianti sportivi scolastici*)

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica, devono essere posti a disposizione della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. La temporanea concessione è disposta dal comune e dalla provincia, secondo le norme di cui all'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, alla custodia ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature sportive delle scuole per consentirne la fruibilità da parte della comunità locale, e in particolare delle associazioni sportive, sono a carico dell'ente locale, quali spese obbligatorie.

Art. 62.

(*Impianti sportivi delle università*)

Gli impianti sportivi delle università e degli istituti di istruzione universtaria, sono aperti alla comunità locale sulla base di apposite convenzioni, sentito il comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 1977, n. 394.

CAPO II

INTERVENTI DELLO STATO PER L'INCREMENTO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 63.

(Forme di interventi per gli impianti sportivi)

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma quinquennale nazionale in materia di impianti sportivi, ferme restando le eventuali assegnazioni previste da altre leggi, lo Stato assegna fondi speciali alle Regioni e alle province autonome:

a) per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento, l'acquisto e l'attrezzatura di impianti sportivi;

b) per la concessione di contributi a comuni ed a consorzi di comuni per la manutenzione di impianti sportivi di loro proprietà.

Art. 64.

(Fondo speciale per la costruzione degli impianti sportivi)

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale dello sport, provvede con proprio decreto alla ripartizione dello stanziamento previsto dal piano nazionale annuale per gli interventi di cui all'articolo 63, lettera *a*), con l'indicazione dell'entità del fondo speciale assegnato a ciascuna Regione e provincia autonoma e dei criteri per la formazione del programma di cui al terzo comma del presente articolo.

La ripartizione viene effettuata per il 50 per cento dello stanziamento in relazione alla popolazione residente fino ai 19 anni, calcolata in base all'ultimo censimento generale della popolazione, e per il 50 per cento in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* della popolazione residente.

Le Regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla comunicazione della

somma a disposizione, sulla base delle richieste dei comuni, approvano il programma degli interventi e lo comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale dello sport.

Le Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si avvalgono della consulenza tecnica del CONI.

Entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede all'attribuzione a ciascuna Regione e provincia autonoma delle somme iscritte nel fondo speciale, che sarà iscritto in apposito capitolo di bilancio.

Alla realizzazione delle opere provvedono i comuni.

Le Regioni e le province autonome devono dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri degli eventuali interventi integrativi con propri finanziamenti.

Art. 65.

(*Fondo speciale per la manutenzione degli impianti sportivi*)

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale dello sport, provvede con decreto alla ripartizione dello stanziamento previsto dal piano nazionale annuale per gli interventi di cui all'articolo 63, lettera *b*), con l'indicazione della entità del fondo speciale assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma e dei criteri per la formazione del programma di cui al terzo comma del presente articolo.

La ripartizione viene effettuata con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 64.

Le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla comunicazione della somma a disposizione, sulla base delle richieste degli Enti locali territoriali, approvano il programma degli interventi e lo comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma, il Presidente del Con-

siglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede alla attribuzione a ciascuna regione e provincia autonoma del fondo speciale, che sarà iscritto in apposito capitolo di bilancio.

Le regioni e le province autonome devono dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri degli eventuali interventi integrativi con propri finanziamenti.

Art. 66.

(*Norme urbanistiche*)

Le aree necessarie per la esecuzione da parte dei comuni di opere di edilizia sportiva, fatta eccezione per quelle relative alla edilizia scolastica per le quali si applicano le disposizioni di legge vigenti, sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti pubblici a servizi pubblici o ad attrezzature di interesse sociale, ovvero la scelta di aree non conforme, per sopravvenuta inidoneità di quelle già indicate, alle previsioni degli strumenti urbanistici, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, dal medico provinciale, dal presidente del Comitato provinciale del CONI, dal sindaco, che la presiede, o da loro delegati. Tale deliberazione viene adottata dal Comune entro trenta giorni dalla data del parere della Commissione.

Nel caso di scelta di aree non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, la deliberazione costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore od agli altri strumenti urbanistici, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di scelta di aree in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, il Presidente delal Giunta regionale emette il formale provvedimento di vincolo, che deve essere notificato ai proprietari interessati a cura del comune e cessa di avere effetto

dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità. I relativi lavori, con l'approvazione del progetto, si intendono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 67.

(*Impianti sportivi di quartiere*)

I programmi pubblici di edilizia residenziale sovvenzionata devono assicurare il contemporaneo finanziamento degli interventi di edilizia abitativa e degli impianti sportivi di quartiere al servizio degli insediamenti.

A tal fine, una quota non inferiore al 3 per cento dell'importo complessivo dei programmi suddetti è destinata alla costruzione, al riattamento, all'ampliamento e al miglioramento di impianti ed attrezzature sportive di esercizio, soprattutto a carattere polivalente.

Le Regioni, per le finalità di cui al presente articolo, provvedono in particolare a:

a) riservare, nella formazione dei programmi di cui al primo comma, la quota da destinare agli impianti sportivi, e a ripartire i finanziamenti, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

b) emanare le norme per l'attuazione degli interventi.

Nella progettazione degli impianti e delle attrezzature, di cui al presente articolo, si dovrà tener conto delle relazioni funzionali con le scuole e gli istituti di istruzione e con le altre infrastrutture sociali. In particolare:

a) gli impianti sportivi saranno localizzati in modo tale da rendere il più agevole possibile la fruibilità da parte degli utenti e disposti in modo da realizzare un sistema continuo di verde libero ed attrezzato;

b) le dimensioni delle aree relative agli impianti sportivi dovranno essere calcolate, tenendo presenti il valore minimo di metri quadrati 5 per abitante.

TITOLO VIII

CREDITO SPORTIVO

Art. 68.

(*Estensione del credito sportivo e garanzie*)

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Il credito viene esercitato, altresì, nelle forme, con le modalità e per le finalità di cui al precedente comma, a favore delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, delle associazioni sportive senza fine di lucro aventi personalità giuridica, nonchè a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformità della normativa che lo concerne, e sia pure indirettamente, finalità sportive senza fine di lucro.

I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento su cespiti delegabili di spettanza degli enti richiedenti o con la cessione di contributi pluriennali accordati dalle Regioni.

L'Istituto potrà concedere mutui anche con l'acquisizione di idonee garanzie reali, mobiliari e immobiliari, personali e fidejussorie, da stabilirsi caso per caso dal consiglio di amministrazione, ovvero di garanzie sia dirette sia sussidiarie sotto forma di fidejussione previste da leggi regionali, purchè gli impegni trovino la necessaria copertura in una regolare iscrizione in bilancio ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica.

Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo sono ridotti della metà ».

Art. 69.

(*Emissione di obbligazioni*)

La lettera *e*) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, modificata con legge

10 maggio 1973, n. 278, è sostituita dalla seguente:

« *e*) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a cinquanta volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

All'articolo 4 citato è aggiunto il seguente secondo comma:

« Le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere acquisite dalle aziende di credito per l'assolvimento degli obblighi in materia di investimenti in titoli a reddito fisso ».

Art. 70.

(*Contributi per mutui agevolati*)

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale da costituirsi presso l'istituto medesimo e da alimentarsi:

a) con un'aliquota del 5 per cento del gettito complessivo lordo spettante allo Stato dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, il cui esercizio sia riservato al CONI e all'UNIRE a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

b) con l'importo dei premi colpiti da decadenza dei concorsi pronostici il cui esercizio sia riservato al CONI e all'UNIRE ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

Con successivo decreto ministeriale verranno fissate le modalità di versamento al fondo speciale dell'aliquota di imposta e dei premi dei concorsi pronostici di cui al precedente comma ».

Art. 71.

(*Preferenze per zone depresse*)

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:

« Tanto i mutui di cui all'articolo 3 quanto i contributi di cui all'articolo 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti mutuatari siti nelle zone depresse carenti di impianti sportivi ».

Art. 72.

(*Mutui per l'acquisto di immobili da destinare ad impianti sportivi*)

Le operazioni di credito dell'Istituto per il credito sportivo a favore di Enti locali territoriali possono essere effettuate anche per l'acquisto di immobili da destinare ad impianti sportivi, nonchè, entro il limite del 30 per cento del costo totale dell'opera, per la acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere.

Art. 73.

(*Convenzioni tra Enti territoriali ed Enti sportivi per la costruzione di impianti sportivi*)

I comuni ed i consorzi fra enti locali territoriali possono associarsi agli enti sportivi di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 68 della presente legge, e impiegare a tal fine i mutui ad essi concessi dall'Istituto per il credito sportivo.

Ai fini della tutela dell'interesse pubblico, le condizioni alle quali il comune e il Consorzio fra enti locali territoriali si associa, saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi tra l'ente locale e l'ente sportivo. In detta convenzione devono essere fis-

sati tutti gli obblighi a carico dell'ente o degli enti locali previsti dalle norme che regolano la concessione dei mutui.

Art. 74.

(*Competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri*)

Sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni esercitate dal Ministero del turismo e dello spettacolo nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo.

Art. 75.

(*Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo*)

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dai seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale compete anche la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 è composto:

dal presidente;

da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

da due membri designati dalla Giunta esecutiva del CONI;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

da un membro designato da ciascun altro partecipante, purchè la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 500 milioni.

Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare un loro rappresentante comune in seno al consiglio per ogni 500 milioni di lire di quote complessive di partecipazione ».

TITOLO IX
NORME DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 76.
(*Costituzione del Fondo nazionale dello sport*)

È istituito il Fondo nazionale dello sport da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

Il Fondo è costituito:

a) da una somma non inferiore al gettito totale dell'imposta unica, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni sui concorsi pronostici di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, detratta la somma corrispondente all'aliquota indicata dal primo comma, lettera *a*), dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito ai sensi dell'articolo 70 della presente legge;

b) dal gettito totale delle lotterie connesse a manifestazioni sportive;

c) dai finanziamenti stabiliti da leggi dello Stato.

Art. 77.
(*Destinazione del Fondo nazionale dello sport*)

Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale dello sport, provvede alla destinazione delle somme di cui all'articolo precedente per il finanziamento degli interventi previsti dal piano nazionale annuale, nel quadro del programma quinquennale nazionale, e in particolare al finanziamento:

a) dei fondi speciali di cui all'articolo 64 assegnati alle Regioni e alle province autonome per l'incremento ed il miglioramento di impianti sportivi;

b) dei fondi speciali di cui all'articolo 65 assegnati alle regioni e alle province auto-

nome per contributi agli Enti locali territoriali per la manutenzione di impianti sportivi;

c) degli interventi integrativi, di cui all'articolo 13 della presente legge, per l'incremento ed il miglioramento degli impianti sportivi scolastici, per le attrezzature sportive e per lo sviluppo delle attività sportive scolastiche;

d) degli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi della presente legge, ai quali deve essere destinato almeno il 5 per cento delle somme complessive stanziate nel Fondo.

Art. 78.

(Oneri per la costruzione di impianti sportivi, deducibili dal reddito complessivo di imprenditori, di società e di enti)

Le somme impiegate per la costruzione di impianti sportivi di esercizio dagli imprenditori, dalle società e dagli enti pubblici soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle disposizioni vigenti, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, purchè gli impianti siano gestiti, senza alcuno scopo di lucro, da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori e siano aperti ai lavoratori medesimi e alle loro famiglie, nonchè alle associazioni sportive scolastiche o alle associazioni sportive dilettantistiche.

La disposizione, di cui al comma precedente, si applica anche per l'acquisto di immobili destinati ad impianti sportivi.

Nel caso di cambiamento totale o parziale, della originaria destinazione delle opere, le somme riconosciute come oneri deducibili o, se maggiore, il valore dei beni, concorreranno a formare il reddito dell'esercizio nel corso del quale ha avuto luogo il cambiamento di destinazione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 79.
(*Facoltà di educazione fisica e sport*)

Nell'elenco delle facoltà che possono essere costituite presso ciascuna Università o Istituto superiore, di cui all'articolo 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la facoltà di educazione fisica e sport.

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la laurea in educazione fisica e sport.

Con legge dello Stato verranno stabiliti i titoli di ammissione, la durata e l'ordinamento del corso di laurea in educazione fisica e sport.

Art. 80.
(*Prima costituzione del Consiglio nazionale dello sport*)

Qualora entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni, gli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 6, non abbiano fatto pervenire tutte le designazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri procede egualmente alla nomina dei membri del Consiglio nazionale dello sport già designati, i quali si riuniscono entro un mese per l'insediamento del Consiglio e per iniziare ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 81.
(*Regolamento interno del CONI e primo Congresso olimpico nazionale*)

Per la prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, il Consiglio nazionale del CONI in carica provvede alla deliberazione del regolamento organizzativo interno, in armonia con le norme previste dalla presente legge.

In particolare il regolamento deve contenere norme relative alle modalità di determinare le rappresentanze al Congresso olimpico nazionale, la funzionalità del Consiglio nazionale, della giunta esecutiva e degli organi periferici ed il riconoscimento delle Federazioni sportive nazionali.

Il regolamento è trasmesso per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Segretariato generale per lo sport — entro dieci giorni dalla deliberazione.

Esso è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data in cui risulta pervenuta.

Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia stato emanato il decreto di approvazione, il regolamento si intende approvato.

Il regolamento ha vigore fino alla data in cui il Consiglio nazionale del CONI eletto a norma della presente legge, su proposta della giunta esecutiva, delibera il regolamento definitivo, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri con la procedura di cui ai commi precedenti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve essere convocato il primo Congresso nazionale olimpico.

Art. 82.

(*Adeguamento costitutivo e normativo delle FSN*)

Le Federazioni sportive nazionali entro tre mesi dalla emanazione del regolamento provvisorio di cui all'articolo precedente devono provvedere al compimento degli atti necessari per il loro adeguamento costitutivo e normativo alle disposizioni della presente legge.

Art. 83.

(*Trasferimento di funzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri e abrogazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426*)

La legge 16 febbraio 1942, n. 426, è abrogata.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministro del turismo e dello spettacolo a norma della legge 31 luglio 1959, n. 617.